

QUADERNI
DELLA FONDAZIONE



Claudia Gonnella Silvia Cerlenco

La finanza ad impatto sociale

Ecra



**Tertio
Millennio** onlus

Fondazione Tertio Millennio-Onlus
Via Lucrezia Romana, 41/47
00178 Roma
www.creditocooperativo.it
Email: tmillennio@federkasse.bcc.it

I “Quaderni della Fondazione”
sono a cura di Marco Reggio

Titoli già pubblicati:

Finanza per la felicità. La lezione del microcredito (2005)
Finanza per la legalità. Il caso Calabria: cooperazione leva del riscatto sociale (2006)
Combattere l'usura. Il dibattito nella Chiesa dalle origini al XVIII secolo (2007)
Giovani al Sud: restare per cambiare. Esperienze nate dal Laboratorio Sud (2008)
Natura e Creato. La sfida ambientale per le BCC (2010)
Un ponte tra generazioni. L'esperienza dei Tutor Over 60 del progetto “Laboratorio Sud” (2011)
Dal bene confiscato al bene comune (2012)
2003-2013. Dieci anni di generatività.
L'esperienza originale della Fondazione Tertio Millennio (2013)
Chi semina e chi raccoglie. Per una nuova cultura del territorio (2014)
La dea bendata. Viaggio nella società dell'azzardo (2015)

Indice

Introduzione

di Marco Reggio

1. Origine e caratteristiche della finanza ad impatto sociale

2. L'imprenditorialità sociale

La riforma del Terzo settore

La società benefit

3. Strumenti della finanza ad impatto sociale

Obbligazioni Sociali-Social bond

Social Impact Bond-Obbligazioni Sociali d'Impatto

Obbligazioni Verdi-Green bond-Eco bond

Microcredito

Social housing

Crowdfunding

Sharing economy: sfide ed opportunità per il Credito Cooperativo

4. Misurare l'impatto sociale

Introduzione

Il Benessere Equo e Sostenibile (BES)

Il ritorno Sociale sull'Investimento (Social return on investment-SROI)

L'associazione Social Value Italia

La metrica Mutualistica delle Banche di Credito Cooperativo

Bibliografia

Sitografia

Alcuni richiami normativi



“Non possiamo dirigere il vento ma possiamo orientare le vele”.
Seneca



Introduzione

Marco Reggio
Segretario Generale
Fondazione Tertio Millennio - Onlus

Origine e caratteristiche della finanza ad impatto sociale

La finanza ad impatto sociale (quella finanza che – attraverso una attività di impresa tesa a generare profitto – sostiene investimenti legati ad obiettivi sociali misurabili, in grado, allo stesso tempo, di generare un ritorno economico per gli investitori) si innesta su un terreno molto fertile, di antiche tradizioni europee ed italiane. Tra di esse ha un ruolo di primo piano la cooperazione, che affonda le sue origini in importanti fenomeni di collaborazione, solidarietà ed emancipazione sociale. Molte delle esperienze che hanno poi dato avvio alla cooperazione, sono scaturite dalle profonde trasformazioni economiche provocate dalla rivoluzione industriale. In particolare in Inghilterra, a partire dalla fine del Settecento la produzione industriale produce, anche tramite l’apporto decisivo della tecnica, diseguaglianze e ingiustizie, dando corpo all’espressione più dura del capitalismo. Ed è per reagire a questo strapotere, che – alla metà dell’Ottocento – nascono le prime forme di cooperazione. Si può anzi affermare che, in qualche modo, il capitalismo in quella determinata fase storica sia stato una sorta di *big bang*, in seguito al quale sia nata – tra le diverse forme di riscatto a livello sociale – la cooperazione come risposta a nuovi bisogni e all’inasprimento delle condizioni di vita. Pietra miliare di questo nuovo modo di concepire i rapporti economici alla base dell’impresa è rappresentato dai Probi pionieri di Rochdale, 28 tessitori inglesi del Lancashire, che nel 1844 diedero vita alla Rochdale Equitable Pioneers’ Society e stabilirono per la prima volta i principi caratteristici della cooperazione.

Di quel modello si sono poi avute diverse variazioni e sfumature. Anche per questo il movimento cooperativo è indicato come “movimento dei movimenti”, per le diverse contaminazioni culturali in esso confluite: marxismo, cristianesimo sociale, tradizione liberale, socialismo urbano e liberale. La cooperazione si è intrecciata, insomma, con i fenomeni politici, economici e sociali più importanti degli ultimi due secoli della storia europea ed italiana.

Anche per tali ragioni il modello sociale europeo ha sviluppato una preziosa capacità di farsi interprete dei bisogni delle comunità e dei territori, che hanno nel loro cuore una solida tradizione cooperativa. E la forza di questa tradizione ha fatto

sì che l'Europa e l'Italia abbiano sempre giocato un ruolo essenziale nel processo di definizione e di ulteriore modernizzazione dello Stato sociale.

In particolare, le Banche di Credito Cooperativo, nate nel nostro paese nel 1883 all'interno di quello stesso quadro storico-economico appena descritto, hanno dato e possono continuare a dare – con il mutualismo che le contraddistingue in modo esclusivo – un grande contributo allo sviluppo della “terza dimensione” dell'economia, che fa oggi riferimento anche alla finanza ad impatto sociale.

Da qualche tempo, infatti, tra i termini economici e finanziari che si sentono usare spesso, ci sono sicuramente quelli di “finanza d'impatto” o – in inglese – “*impact finance*” o, ancora, “*impact investing*”. Ma di cosa si tratta? Per capirlo partiamo da quest'ultima espressione: “*impact investing*”. Essa risale al 2008, dunque quando la crisi, che ancora dura, era cominciata non da molto: fu coniato da due istituzioni finanziarie di livello internazionale, JP Morgan e Rockefeller Foundation. Tuttavia, trovare una definizione di “*impact investing*” univoca e che metta d'accordo tutti non è facile. La migliore – e non a caso spesso citata – è quella del Global Impact Investing Network (GIIN), l'organizzazione *non profit* dedicata ad aumentare la portata e l'efficacia di tali forme d'investimento, che lo definisce come “un insieme di investimenti in società, organizzazioni e fondi, con l'intenzione di generare un impatto quantificabile a livello sociale e ambientale oltre che rendimenti finanziari”.

Dalla definizione si evince chiaramente che la finanza d'impatto ha come scopo essenziale quello di procurare benefici sociali e ambientali per la collettività, mediante un'attività imprenditoriale tesa a generare profitto. L'altro fattore che emerge chiaramente è che l'impatto debba essere “quantificabile” non soltanto dal punto di vista del rendimento finanziario, ma pure da quello sociale e ambientale. Tutto ciò ha generato, in questi ultimi anni, l'emergere e il confrontarsi di analisi e teorie economiche che mirano a costruire una “metrica” per misurare il beneficio degli investimenti a favore della collettività. Ciò che preme comunque sottolineare in via preliminare, è che in queste forme di investimento il capitale finanziario da fine diviene strumento, mentre l'obiettivo principale è costituito dall'impatto positivo che si potrebbe generare. Si tratta, in sostanza, di produrre non soltanto profitto ma “*blended value*”, cioè “valore miscelato” tra investimento e beneficio per la società. Ma, visto che si parla di investimenti, di quale cifre stiamo parlando? “Oggi – secondo dati forniti dal sito www.mixura.com – il mercato dell'*impact finance* nel mondo, considerato ancora di nicchia, vale circa 40 miliardi di dollari ma si stima che nel 2020 potrebbe raggiungere la cifra di 1.000 miliardi di dollari. Più dell'80 per cento degli investimenti proviene dagli Stati Uniti d'America, dal Canada e dall'Europa ed è diretto verso i paesi emergenti e l'Africa Sub-Sahariana”.

Come si può notare gli aspetti e i temi da approfondire sono molti. Questo Qua-

derno nasce proprio per fornire su di essi un'informazione chiara e generale, senza pretese di esaustività, al fine di diffondere la conoscenza di un settore che risulterà – anche a sostegno dell'azione pubblica degli Stati – sempre più importante negli anni a venire.

La “sperimentazione” dell'*impact finance* riceve impulso anche da una recente iniziativa inglese, e il nesso storico che lega la finanza d'impatto con le esperienze, sempre in Inghilterra, di fine Settecento e prima metà dell'Ottocento non appaiono niente affatto casuali. Così, guardando le cose da un certo punto di vista, oltre due secoli di storia si condensano nella cronaca degli ultimi anni.

Nel giugno del 2013, David Cameron, allora primo ministro (rimasto in carica dal'11 maggio 2010 al 13 luglio 2016), durante la presidenza inglese del G8 (divenuto poi “G7” dopo l'esclusione della Russia) lanciò una *Taskforce* con l'obiettivo ambizioso di creare un mercato globale degli investimenti di impatto per promuovere lo sviluppo della società.

È questo l'atto ufficiale con il quale è stato dato l'avvio ad un lavoro internazionale, che ha permesso di definire, e meglio perimetrare, la finanza ad impatto sociale.

Da questa esperienza si ricava la definizione compiuta e riconosciuta, secondo la quale la finanza di impatto è “quella finanza che sostiene investimenti legati ad obiettivi sociali misurabili, in grado, allo stesso tempo, di generare un ritorno economico per gli investitori. Nel connubio tra obiettivo sociale e ritorno economico, e nella qualificazione del relativo *trade off*, si intreccia, pertanto, la specificità di questo nuovo segmento di *business*”. Una definizione tratta dal Rapporto italiano della *Social Impact Investment Task Force* istituita in ambito G8, organizzata in sei gruppi di lavoro che hanno visto la partecipazione attiva di oltre cento esperti del settore. Fattiva è stata anche l'adesione di Federcasse, in rappresentanza del Credito Cooperativo, a tutti i gruppi.

Il “*Social Impact*” è nato sotto la regia di Sir Ronald Cohen, ideatore in Gran Bretagna dell'ecosistema della finanza sociale inglese e della *Big Society*. Tre, in sintesi, gli obiettivi più rilevanti del programma della *Big Society*: l'azione sociale è la prima. Il governo inglese è consapevole che le decisioni di milioni di persone sono determinanti. È necessario, pertanto, favorire la nuova cultura del volontariato, la filantropia e l'azione sociale in grado di creare un movimento di opinione vasto; il secondo punto è rappresentato dalla riforma dei servizi pubblici. Il programma apre poi a nuovi soggetti come enti benefici, organizzazioni sociali, imprese private. Il duplice obiettivo è di ridurre i costi eccessivi della burocrazia e favorire l'innovazione sociale.

Terzo ed ultimo obiettivo, il rafforzamento delle comunità dando maggiore impulso a collaborazione e responsabilità. Promuovendo cioè una cittadinanza veramente attiva.

Nel 2010 la *Big Society* diviene parte integrante del manifesto del Partito Conservatore inglese.

Un anno dopo la Commissione Europea con la Comunicazione del 25 ottobre 2011 (denominata: “Iniziativa per l’imprenditoria sociale. Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell’economia e dell’innovazione sociale”) fa riferimento ad un’Europa fondata “sulla crescita economica sostenibile, solidale e inclusiva”. Il documento delinea le parti essenziali della *Social Business Initiative* per usare l’espressione inglese equivalente. Essa contiene, infatti, misure e provvedimenti per il supporto dell’impresa sociale. La *Social Business Initiative* può aiutare – si legge nella Comunicazione – lo sviluppo del settore sociale ancora in parte inespresso. Inoltre, viene promossa la responsabilità sociale d’impresa, affinché le aziende partecipino più attivamente alla creazione del benessere sociale. Un altro provvedimento sostenuto è quello della semplificazione delle norme contabili delle piccole e medie imprese.

Poco dopo, il 18 novembre 2011, si svolge a Bruxelles la conferenza “Economia Sociale e Business sociale: insieme per creare una nuova crescita” (“*Social Economy and Social Business: together to create new growth*”). È questa l’occasione per presentare e discutere le proposte della Commissione Europea sulla *Social Business Initiative*. Vi prendono parte, tra gli altri, José Manuel Durão Barroso, presidente della Commissione dal 2004 al 2014, Lászlò Andor, commissario per l’occupazione, lo sviluppo sociale e l’inclusione e Muhammad Yunus, economista bengalese fondatore della Grameen Bank e vincitore del premio Nobel per la pace nel 2006.

Nel dicembre del 2011 la Commissione Europea presenta una proposta di regolamento per creare un mercato per i fondi di investimento in imprese sociali. La Commissione propone l’introduzione del “Fondo europeo per l’imprenditoria sociale”. La finalità è di rendere più facile agli investitori reperire i fondi specializzati nel finanziamento di imprese europee di tipo sociale.

Tutto questo è il risultato di un processo iniziato nel 2010, promosso dal vice presidente vicario della Commissione Europea, Antonio Tajani, in collaborazione con il commissario Michel Barnier e con la partecipazione di Euricse (Istituto Europeo di Ricerca sull’Impresa Cooperativa e Sociale). Quest’ultima lancia un appello dal significativo titolo: “Dalle parole ai fatti: sostenere le imprese cooperative e sociali per un’Europa più inclusiva, sostenibile e prospera”. L’appello è sottoscritto da oltre quattrocento studiosi europei.

A dare impulso a questi temi, ed in particolare agli strumenti finanziari applicati all’imprenditorialità sociale, è comunque la *Task force*, che – dopo oltre un intenso anno di lavoro – nel settembre del 2014 stila un primo Rapporto internazionale.

Ogni Paese si cala nella propria dimensione nazionale facendone emergere peculiarità e specificità.

Nel suo approccio internazionale, la *Task force* ha il merito di riconoscere ed evidenziare il “potenziale innovativo degli investimenti ad impatto sociale” e di rafforzare “**la terza dimensione delle scelte di investimento**”. Vale a dire il fatto che non si valuta solo il rischio ed il rendimento di un investimento, ma anche l’impatto sociale.

“L’introduzione – si legge ancora nel Rapporto italiano – di questa **terza dimensione** può generare un cambiamento di paradigma epocale dagli effetti molto profondi, sull’economia, sulla struttura del *welfare* e perfino sulla finanza”. Tutto questo acquisisce un significato ulteriore se lo si mette in relazione ai segnali di cedimento che il “*welfare state*” ha iniziato a manifestare come conseguenza della crisi economica globale, iniziata dapprima (2007-2008) negli Stati Uniti e poi propagatasi anche in Europa.

In tale ecosistema rientrano anche gli strumenti dell’investimento socialmente responsabile. Sebbene alcuni sostengano che l’intenzionalità della finanza d’impatto sociale conferisca ad essa un carattere proattivo, differenziandola dagli investimenti socialmente responsabili (in inglese *Social Responsible Investment-SRI*) finalizzati invece ad evitare o ridurre gli impatti negativi, investendo o meno sui titoli a seconda della loro aderenza ai criteri ESG (*Environment, Social, Governance*- Ambientali, Sociali e di governo societario).

Ad ogni modo, essi riuniscono in sé due dimensioni distinte: quella economica dell’investitore che vuole aumentare il valore del proprio risparmio e il perseguimento di obiettivi sociali, ambientale e di governo societario. Le tre finalità, che può perseguire l’investimento SRI, rappresentano le sfere attraverso le quali un’impresa contribuisce alla sostenibilità dello sviluppo, proprio o della comunità in cui opera.

Anche in questo caso le origini storiche si possono far risalire al periodo in cui è nato il capitalismo industriale, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.

In seguito il movimento degli investimenti sostenibili e responsabili segna un decisivo passo in avanti all’inizio del Novecento. Sono, infatti, quelli gli anni in cui si sviluppa il mercato di piccoli risparmiatori che investono i propri averi in Borsa. Questo cambiamento ha forti ripercussioni sociali. Comincia ad affermarsi il cosiddetto azionariato diffuso, ovvero la distribuzione della proprietà delle grandi società quotate tra un pubblico potenzialmente più vasto di cittadini. L’investimento azionario diviene un fenomeno collettivo che si connette anche ad avvenimenti di tipo sociale.

Ad esempio negli anni tra il 1919 e il 1933 si afferma negli Stati Uniti la cultura proibizionista, strettamente connessa al divieto di fabbricazione e consumo di alcolici. Il proibizionismo intreccia la sua storia con quella degli investimenti etici, poiché coloro che si riconoscevano nella cultura proibizionista, non consumavano bevande

alcoliche e non investivano in imprese che ne producevano. Da qui le origini della prassi, diffusa negli investimenti di questo tipo, di esclusione o *screening* negativo, che portano a non fare investimenti in settori produttivi considerati eticamente inaccettabili. Seguì, lentamente ma progressivamente, l'evoluzione sociale che portò negli anni Settanta ed Ottanta a favorire l'emergere di temi legati alla prevenzione dell'inquinamento. Cominciano, insomma, ad affacciarsi proprio a partire da questi anni, i temi legati all'impatto ambientale delle imprese.

Questi investimenti si distinguono in diverse categorie basate su differenti approcci: quello dell'esclusione di titoli dall'universo investibile (per motivi legati non solo alla sostenibilità, ma anche per motivazioni religiose o morali), quei criteri basati sull'integrazione di fattori ambientali, sociali o di *governance*, selezione basata su standard (ONU-Organizzazione Nazioni Unite, ILO-Organizzazione Internazionale del Lavoro...) selezione *Best in Class* (investimento in imprese che si distinguono per *performance* ambientali, sociali...), investimenti tematici (selezioni di imprese d'eccellenza nella soluzione di problematiche sociale o di altro tipo), investimento di impatto (esso è progettato per creare impatti sociali o ambientali misurabili, mantenendo un ritorno economico positivo). Ultima tipologia è quella dell'*engagement* ed azionariato diffuso (attività di buona gestione attraverso legami con imprese ed esercizio dei diritti di voto).

Oggi la realtà degli investimenti socialmente responsabili è chiaramente mostrata dai numeri del Rapporto Eurosif (*European Sustainable and Responsible Investment Forum*), che documenta una crescita a doppia cifra per il mercato europeo degli Investimenti Sostenibili e Responsabili tra il 2013 e il 2015. Le strategie di tali investimenti hanno fatto segnare un progresso più marcato rispetto ai settori più tradizionali del mercato europeo. La crescita va dal +146 per cento degli investimenti tematici (cleantech, energie rinnovabili, ecc.) al +385 per cento dell'*impact investing* (+21 per cento in Italia), con una particolare concentrazione su strumenti innovativi quali le obbligazioni verdi (*green bond*). I progressi più rilevanti si registrano sul mercato olandese, ma anche in Italia crescono le masse a cui si applica questo approccio. Il Fondo Investimenti per l'Abitare (FIA) gestito da CDP Investimenti SGR, con importanti investimenti sul fronte del social housing, ha ricoperto un ruolo centrale in tale sviluppo.

In Italia il lavoro del Forum per la Finanza Sostenibile (un'associazione *multi-stakeholder* nata nel 2001) ha contribuito ampiamente a diffondere gli investimenti etici. Essa promuove "la cultura della responsabilità sociale nella pratica degli investimenti finanziari in Italia". Il Forum è parte di Eurosif, un *network* pan-europeo, che a sua volta favorisce la sostenibilità sui mercati finanziari in Europa.

È su questi strumenti e attraverso l'azione e la convinzione di molti, che si gioca

la sfida della **terza dimensione**. Una terza via volta ad affermare un'alternativa alla finanza speculativa e, al tempo stesso, a diffondere un'economia fondata su strategie più democratiche ed eque. Infatti, "un'economia nella quale le condizioni della maggior parte dei cittadini peggiorino anno dopo anno – scrive l'economista premio Nobel Joseph Eugene Stiglitz in *La grande frattura* – non è destinata a prosperare a lungo". Le politiche e le strategie per correre ai ripari ci sono. È necessario cominciare subito ad avvalersene per contrastare il radicalizzarsi della disegualianza economica.



L'imprenditorialità sociale

Per sviluppare un'imprenditorialità sociale innovativa, in grado di rispondere alle esigenze espresse da un mercato in continuo cambiamento, è necessario dotarsi di strumenti più appropriati. La delega al Governo per la riforma del Terzo settore, entrata in vigore il 3 luglio 2016 con legge n. 106 del 6 giugno 2016 – ora in attesa dei decreti attuativi – rappresenta una prima revisione organica di un comparto strategico per lo sviluppo sociale dal dopoguerra ad oggi.

Tuttavia, il rilancio dell'imprenditorialità sociale non passa soltanto attraverso il riordino legislativo del Terzo settore, ma anche per altre novità di rilievo, come l'apertura del mercato alla nozione di biodiversità. Ne consegue che oltre ai soggetti *profit*, orientati cioè al profitto, oggi nel mercato si schiudono spazi anche per soggetti imprenditoriali che perseguono obiettivi e logiche volti a creare valore sociale. Nascono luoghi di incontro tra *profit* e *non profit*, che hanno già prodotto degli "ibridi", ad esempio la Società *benefit*. Una forma di impresa, che "persegue il duplice scopo di lucro e beneficio comune".

In questo capitolo si tenterà di illustrare le linee principali dei cambiamenti portati dalle nuove norme che hanno interessato il Terzo settore e la Società *benefit*.

La riforma del Terzo settore

La riforma del Terzo settore prevede numerose novità, alcune in sintonia con le indicazioni fornite dall'*Advisory Board* italiano della *Social Impact Investment Taskforce* (SIIT).

Importanti, a tale riguardo, i cambiamenti che renderanno possibile la co-produzione di beni e servizi tra organizzazioni del *non profit*, pubblica amministrazione e investitori privati. Un caposaldo, questo, sul quale si basa il futuro sviluppo dell'imprenditorialità sociale e dei progetti di innovazione sociale. Soprattutto se si pensa alle sfide che pongono il *Welfare* e la gestione dei beni comuni, in un tempo in cui è condizionante il vincolo della spesa pubblica. Paradossalmente, questo limite è un incentivo a diffondere gli strumenti della finanza di impatto che intendono pro-

muovere, come già accennato, interventi di capitali privati per sostenere programmi sociali.

Anche la legge di riordino del Terzo settore recepisce la *cultura dell'impatto sociale*. A questo punto la sfida si concentra sull'individuazione delle metriche di misurazione più adatte a contabilizzare l'impatto.

Più nel dettaglio la normativa persegue tre obiettivi generali. Il **primo** e, più importante, è la definizione dell'identità del Terzo settore. In che modo viene definita tale identità? Innanzitutto chiarendone la natura e offrendone una definizione: *“Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”* (Legge 6 giugno 2016, n. 106, art. 1).

Sono così fissati i confini del Terzo settore, e inquadrati con chiarezza il ruolo e la funzione dei cittadini, che possono scegliere liberamente di contribuire al raggiungimento del bene comune. L'assenza di uno scopo di lucro, infatti, non basterà a qualificare un ente come appartenente al Terzo settore. Diventa prevalente il riferimento a finalità civilistiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Quali sono, dunque, le cifre di questo settore? Si tratta di uno spazio produttivo rappresentato da oltre 300 mila organizzazioni *non profit*, capaci di generare un valore economico di oltre 69 miliardi di euro. E quante sono le persone coinvolte? I volontari sono 6,63 milioni, di cui 3 impegnati in maniera non organizzata; inoltre si possono contare 680 mila dipendenti, 270 mila collaboratori esterni e 6 mila lavoratori temporanei (dati censimento 2011 Istat-IRIS Network).

La **seconda** novità introdotta dall'impianto normativo riguarda il passaggio da un regime concessorio ad uno fondato sul riconoscimento. Ne consegue che gli enti del Terzo settore non devono chiedere concessioni per conseguire scopi di utilità sociale. **Ultimo**, ma non meno importante, è il principio affermato implicitamente, dalla nuova legge, e cioè che il mercato non è costituito solo dalle società *for profit*. Si sostiene la nozione – come già anticipato – della biodiversità economica.

In breve, tra i cambiamenti di rilievo inseriti nella nuova normativa vi sono: il riordino della disciplina fiscale, il codice del Terzo settore, il registro unico nazionale, un nuovo impulso all'impresa sociale, la nascita del Consiglio nazionale del terzo settore, l'istituzione del servizio civile universale e la Fondazione Italia Sociale. Entriamo, allora, nel vivo dei contenuti della legge.

Punto di forza della normativa è la semplificazione, a cominciare di una definizione civilista uniforme, fino alla riduzione delle tante leggi fiscali. La *ratio*, in

quest'ultimo caso, è di superare la confusione generata dalle numerose norme fiscali attualmente in vigore e di definire un sistema che premi solamente quelle realtà che effettivamente svolgono attività di utilità sociale.

A tal proposito in essa si fa riferimento ad una **"fiscalità di vantaggio"**, che prevede appunto aiuti fiscali solo per gli enti che perseguano finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tenendo conto anche dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente. Inoltre, viene dato mandato al Governo di rivedere l'iter per il riconoscimento della personalità giuridica, prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente. Prevista anche la riforma strutturale del "cinque per mille".

È previsto anche un Fondo per sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, con il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore. Per l'anno 2016 la dotazione della sezione a carattere rotativo è di 10 milioni di euro mentre per la sezione a carattere non rotativo questa cifra si aggirerà attorno ai 7,3 milioni di euro. Nel luglio 2016 peraltro, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, è stato già istituito un altro fondo di garanzia rotativo per sostenere gli investimenti delle cooperative e delle imprese sociali.

Il Governo prevede inoltre il riordino e la redazione di un **codice** per la raccolta e il coordinamento delle disposizioni. Inoltre, dovranno essere individuate le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa.

Si dovrà anche riorganizzare la registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, tenendo conto delle finalità, attraverso l'istituzione di un **registro unico nazionale** del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Garantendo la diffusione del registro anche per via telematica su tutto il territorio nazionale.

La parola d'ordine della semplificazione viene applicata anche **all'impresa sociale**, che intanto rientra a pieno titolo nelle varie tipologie di enti del Terzo settore. L'obiettivo del riordino è volto a favorire il proliferare di nuova imprenditoria sociale, che si affianchi a quella esistente, prevalentemente di natura cooperativa, in grado di dare, con una finalità sociale, risposte ai tanti bisogni che oggi non trovano una risposta appropriata.

All'impresa sociale – anche ad essa – viene attribuita una definizione che sgombera il campo da dubbi ed equivoci. Si legge nell'art. 6, che essa è una *"organizzazione privata che svolge attività d'impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che destina i propri utili prioritariamente allo svolgimento delle attività statutarie, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti, fa-*

vorendo il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività”.

Sono previsti limiti più stringenti rispetto al testo che fu votato alla Camera riguardo alla remunerazione del capitale sociale, la cui soglia massima coincide con quella prevista per le cooperative a mutualità prevalente. Inoltre, vengono predisposte linee guida per la stesura del bilancio di sostenibilità e di sistemi per la valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore.

Nel testo di legge sono previste revisioni che investono anche il sistema dei **Centri Servizi per il Volontariato (CSV)**. La riorganizzazione riguarda i compiti assegnati, anche in riferimento alla loro *governance*. Quest'ultima acquisisce il principio della cosiddetta “porta aperta”, che garantisce maggiore democraticità. I CSV non potranno procedere a erogazioni dirette in denaro o a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti del Terzo settore.

In tema di controlli e trasparenza, non viene istituita nessuna nuova Authority, ma le funzioni più importanti sono affidate al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il Dicastero si avvarrà di un nuovo organismo, il “**Consiglio nazionale del Terzo settore**” descritto come “organismo unitario di consultazione degli enti di Terzo settore a livello nazionale”. Con esso si supererà il sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale. La sua composizione dovrà valorizzare il ruolo delle reti associative di secondo livello. Le modalità per l'esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del controllo dovranno essere stabiliti in un decreto del Ministero del Lavoro, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti delegati. Per evitare lavoro nero e *dumping* (vendita all'estero di una merce a prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato interno) la partecipazione agli appalti pubblici, deve essere garantita ai lavoratori a condizioni non inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Altra novità è quella del “**servizio civile universale**”, con il quale il governo si è posto l'obiettivo di arrivare a 100 mila volontari l'anno. Il servizio civile riguarderà giovani dai 18 ai 28 anni, italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, che saranno ammessi al servizio tramite bando pubblico.


Viene istituita inoltre la **Fondazione Italia Sociale**, con la finalità di sostenere la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi, attraverso l'apporto di adeguate risorse finanziarie (che secondo il Governo dovrebbero arrivare dai privati). In attesa però, è stato stanziato un contributo pubblico di 1 milione di euro.

Per quanto riguarda le **risorse**: al Fondo rotativo sono stati già assegnati 17 milioni per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Già attivo invece il Fondo per finanziamenti agevolati ad imprese e cooperative sociali, grazie alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economi-

ca (CIPE), che ha stanziato 200 milioni di euro. Nella legge di stabilità erano stati approvati 140 milioni di euro per la piena applicazione della riforma nel 2016 e 190 milioni negli anni 2017 e 2018. Da ricordare anche la riforma strutturale del cinque per mille, che può contare su 500 milioni annui.

La legge sul Terzo settore, dunque, introduce numerose novità da molti valutate positivamente. Lo *slogan*, che affiora dalla normativa, sembra sia: “meno Stato, più iniziativa sociale”. Ed in tutto questo, come si evidenzia dalla relazione già stretta che unisce le BCC con le tante realtà del “non profit” italiano, un ruolo essenziale potranno svolgerle proprio le banche di comunità.

Tab. 1 – Quote di mercato prestiti BCC nei confronti del Terzo Settore



(Fonte: “L'impronta del Credito Cooperativo”, Bilanci di Coerenza 2014, 2015, 2016)

La Società benefit

Dal 1 gennaio 2016, l'Italia è il Paese capofila in Europa, nel riconoscere e disciplinare una nuova realtà societaria: la **Società benefit**.

Disegnata sul modello americano della *Benefit Corporation*, viene introdotta con il Disegno di legge n. 1882, recante “*Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune*”, in vigore con l'approvazione della Legge di stabilità 2016.

La Società *benefit* nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune e opera in modo

responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Un modello d'impresa che coniuga profitto ed etica.

Tali finalità devono essere specificamente indicate nell'oggetto sociale e possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V titoli V e VI, del Codice Civile, nel rispetto della relativa disciplina. Non è una semplice certificazione, dunque, ma un orientamento strategico di lungo periodo. Un passo in avanti rispetto alla responsabilità sociale d'impresa vista come una mera politica di autoregolamentazione cui la società, volontariamente, decidere di sottoporsi rendendo così la propria *mission* e il proprio *business model* "etico" e "socialmente responsabile".

Accanto alla denominazione sociale, possono essere introdotte le parole «Società *benefit*» o l'abbreviazione «SB» come marchio di trasparenza, e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi, con l'auspicio che la loro operatività possa fargli acquisire un vantaggio competitivo.

Per garantire la trasparenza dell'operato, oltre ad individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento di tali finalità, la Società *benefit* è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e pubblicare sul proprio sito internet (se esistente).

La relazione dovrà includere:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno (si veda focus 1) e che comprende specifiche aree di valutazione (si veda focus 2);
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La Società *benefit* che non persegue le finalità di beneficio comune è, infine, sottoposta alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e del codice di consumo ed è soggetta alla vigilanza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Il motivo è tutelare il consumatore da un finto marketing etico, che potrebbe generare delle pratiche commerciali sleali.

La novità legislativa, rientrando nei temi dell'innovazione sociale, ha previsto una contaminazione tra *profit* e non *profit* il cui intento è generare un cambiamento nella cultura imprenditoriale in cui la duplice finalità del profitto e del beneficio comune si declina nella *governance* dell'impresa e nell'*enforcement* della sua reputazione.

Le Società *benefit* si impegnano a creare valore condiviso e sostenibile nel lungo periodo, per tutti gli *stakeholders*, ridefinendo i parametri di successo nel proprio *business*. La valutazione dell'impatto sulla società e l'ambiente entra nelle strategie decisionali degli amministratori perché, mentre in un'azienda tradizionale i soci valutano esclusivamente le *performance* economico-finanziarie, qui valutano anche le *performance* qualitative e il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune dichiarati. Anche la collettività in senso lato ha una maggiore possibilità d'intervenire nella vita produttiva dell'impresa, soprattutto perché è possibile accedere a maggiori informazioni, visti gli obblighi di trasparenza e rendicontazione cui si sottopone. A questi ultimi, per ora, la nuova disciplina non contrappone alcun particolare vantaggio (come benefici fiscali, sgravi contributivi, agevolazioni finanziarie, etc.) e nemmeno deroghe espresse all'ordinaria disciplina del diritto societario disposta dal Codice Civile e da altre leggi. Per questo motivo, Stefano Zamagni scrive che "*chi sceglie di essere società benefit investe sul proprio capitale reputazionale*", oltre agli eventuali benefici di natura commerciale e di *network* che potrebbero realizzarsi.

Nel registro delle Società *benefit* curato da "B Lab", aggiornato al settembre 2016, ne risultano iscritte 37 con una notevole crescita del 362,5 per cento in soli 22 giorni (erano 8 nello stesso elenco aggiornato all'inizio dello stesso mese). C'è interesse e un movimento per la creazione di una *community* di *change maker*, ma si dovrà aspettare il completamento della riforma del Terzo settore per vedere come questa innovazione giuridica trovi il suo ruolo tra imprese sociali e *start up* innovative a vocazione sociale.

*Focus 1: allegato 4 – Legge di stabilità 2016 – Società benefit
Standard di valutazione esterno*

Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla Società *benefit* deve essere:

1. Esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;
2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla Società *benefit* o collegato con la stessa;
3. Credibile perché sviluppato da un ente che:
 - a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
 - b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard,

- prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.
4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:
 - a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
 - b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
 - c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;
 - d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;
 - e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

Focus 2: allegato 5 – Legge di stabilità 2016 – Società benefit

Aree di valutazione

La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:

1. Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
3. Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

Elenco Società benefit Italiane (aggiornato al 06 ottobre 2016) curato da B Lab

1. Nativa Srl SB B Corp®
2. Croqger Srl SB B Corp®
3. Mondora Srl SB B Corp®
4. Pasticceria Filippi Srl SB B Corp®
5. Dermophisiologique Srl SB
6. NWG Energia Srl SB
7. D-Orbit Srl
8. Treadom Srl
9. Mailwork Ecosostenibili Srl SB
10. Eso SB a RL
11. Executive service Srl SB
12. Greenapes Srl SB
13. Arca Srl SB
14. ICS Maugeri SpA SB
15. Little Genius International Srl SB B Corp®
16. 40 30 30 SB Srl SB
17. Worth Wearing Srl SB
18. Open innovation a rl SB
19. Radici Srl SB
20. Aleoop... @SB Srl
21. Cantiere Verde Società Agricola Srls SB
22. Ciboproximo.net Srl SB
23. Cibusculum Srl SB
24. Ex Terra Srl SB
25. Funky tomato Società agricola Srl SB
26. Mefir Srl SB
27. Rigenera innovation SB Srl
28. Rpx partners Srls SB
29. Santa Francesca Cabrini Srl SB
30. Trei Srl SB
31. Turismo sostenibile SB Srl
32. Elidria Srl SB
33. Assicons SB a rl
34. Confini Azzurri Srl SB
35. Marioway Srl SB
36. Positive Impact Srl SB
37. Firstfloor Srl – Yoroom Srl
38. Eywa Hard Fun Srls SB
39. Slow Food Promozione Srl
40. Ottocento Napoletano Srl SB
41. Friends Srl SB
42. Boboto Srl Società *Benefit*
43. Anima e corpo Srl Società *Benefit*



Strumenti della finanza ad impatto sociale

Senza pretesa di esaustività si cercherà in questo capitolo di illustrare alcuni dei più noti strumenti della finanza ad impatto sociale.

Obbligazioni Sociali-Social Bond

I *Social Bond* sono titoli obbligazionari tradizionali emessi da alcune banche a vocazione sociale. La particolarità di questo tipo di *bond* è che prevede la rinuncia, da parte dell'emittente, di una quota stabilita del suo margine e/o la rinuncia del sottoscrittore di una parte del rendimento. I sottoscrittori possono ottenere un rendimento di mercato, oppure inferiore. Essi sanno che una parte della cifra raccolta dalla banca è destinata a titolo gratuito a finanziare un progetto sociale di una specifica realtà. Oppure la raccolta obbligazionaria è collegata all'attivazione di un *plafond* di prestiti a favore di un ente o del Terzo settore.

Sono numerosi i casi italiani di questo tipo di obbligazioni. Tra questi si contano diversi *social bond* emessi da Banche di Credito Cooperativo (BCC), ma vi sono anche altri istituti che hanno realizzato progetti di questo tipo: UBI Banca, Banca Prossima e Banca Popolare Etica solo per ricordare i più noti.

Per quanto riguarda le BCC si riportano alcune delle principali iniziative legate alle obbligazioni sociali realizzate sul territorio.

La **BCC Colli Morenici del Garda** (BS) nel 2015 ha emesso un *social bond* a favore delle case di riposo presenti nel suo territorio di riferimento. Tale iniziativa, segue quella rivolta negli anni precedenti alle scuole dell'infanzia. Nello specifico, attraverso la sottoscrizione di obbligazioni con un taglio minimo di 10mila euro, di 33 mesi di durata con tasso agevolato, la BCC devolverà lo 0,50 per cento del valore nominale collocato a favore di 5 case di riposo per un *plafond* di 5 milioni di euro.

La **BCC di Manzano** (UD) nel 2014 ha emesso un *social bond* che ha distribuito ad una serie di realtà locali (associazioni, parrocchie etc). In pratica, sottoscrivendo un prodotto bancario o assicurativo la BCC devolverà alle associazioni *non profit*

indicate dal cliente l'1 per cento dell'importo investito nei casi di conti deposito e di polizze assicurative; fino al 5 per cento di quanto investito con polizze ramo danni.

Social Impact bond-Obbligazione Sociale d'Impatto

Il *Social Impact Bond* (SIB) è uno strumento finanziario finalizzato alla raccolta, da parte del settore pubblico, di finanziamenti privati. La restituzione e la remunerazione del capitale investito tramite questi strumenti è legata al raggiungimento di un determinato risultato sociale. Con il *Social Impact Bond* il raggiungimento dell'impatto sociale previsto produrrà un risparmio per la Pubblica Amministrazione (PA) e quindi un margine che potrà essere usato per la remunerazione degli investitori.

I passaggi

Un intermediario, una banca o un'altra organizzazione competente, in accordo con l'ente pubblico, emette un *Social Impact Bond* collocandolo presso investitori privati che forniscono i capitali necessari a sostenere un progetto di tipo sociale.

L'ente intermediario "gira" il denaro ottenuto attraverso i SIB agli enti *non profit*, che si occupano di fornire i servizi attesi dal progetto e, trattiene le commissioni a copertura dei propri costi, prelevandole direttamente dal capitale raccolto presso gli investitori.

I soggetti *non profit* dovrebbero garantire risultati sociali volti a sollevare il settore pubblico dall'obbligo di soddisfare bisogni connessi all'aumento di rischi sociali. Quelli, cioè, sui quali tradizionalmente lavorano gli enti *non profit* in funzione preventiva. Questi ultimi ricevono il loro compenso anche nel caso in cui i servizi resi non abbiano permesso di raggiungere l'obiettivo.

Se l'iniziativa, dopo la valutazione compiuta da un ente indipendente, è dichiarata conforme ai requisiti di qualità richiesti e l'impatto sociale ottenuto è quello previsto nel momento dell'emissione dei *bond*, l'ente pubblico deve fornire l'ammontare concordato più una percentuale prestabilita all'intermediario e, dettaglio non trascurabile, rapportata al livello di *performance* raggiunto. L'intermediario, dal canto suo, restituirà il capitale agli investitori, maggiorato della remunerazione prestabilita.

Se il progetto non dovesse raggiungere gli standard stabiliti, l'ente pubblico non sarà obbligato a fornire alcun compenso. A questo punto gli investitori potrebbero rischiare capitale e interessi.

L'esempio "classico" di *Social Impact Bond* è quello di matrice anglosassone,

ideato in Gran Bretagna. Esso è costruito sul modello della *partnership* pubblico-privato. Tale schema ha consentito al Governo britannico di attrarre investitori privati su un progetto che ha la finalità di ridurre il tasso di recidiva nelle carceri. L'investitore privato finanzia il progetto e riceve la sua remunerazione solo nel caso in cui riesca a conseguire l'obiettivo sociale. Il risparmio di denaro pubblico ottenuto dal Governo britannico, in relazione alla riduzione del livello di recidiva, viene condiviso dal Governo con l'investitore privato, che da tale risparmio, consegue il suo rendimento.

In Italia una prima sperimentazione è stata sviluppata a Napoli nel 2015. Il Gruppo Intesa San Paolo, attraverso Banca Prossima, ha presentato il Titolo di Riduzione di Spesa Pubblica (TRIS), il primo *impact bond* italiano che finanzia la costruzione di un impianto da 15 milioni di euro per lo smaltimento dei rifiuti nel quartiere di Scampia. TRIS – ancora in fase di lancio – è progettato come un *bond* a rischio zero, che frutterà ai risparmiatori interessi in linea con quelli dei titoli di Stato, presumibilmente nell'arco di un quinquennio. Inoltre potrà dare risposte alle esigenze di quegli investitori, che intendono ottenere un ritorno economico pur contribuendo a realizzare un'opera di utilità sociale. Opera volta ad avere un impatto sulla riduzione della spesa pubblica, parametro a cui saranno ancorati gli interessi.

Obbligazioni verdi-Green bond-Eco bond

Tra gli strumenti finanziari più innovativi vi sono sicuramente le cosiddette "obbligazioni verdi" (*green bond*). Esse vengono emesse per finanziare attività con impatto positivo sul clima. Più nel dettaglio, si tratta di titoli di debito collegati al finanziamento di progetti che abbiano ricadute positive in termini ambientali come l'uso e la diffusione di fonti di energia rinnovabili, la gestione sostenibile dei rifiuti e delle risorse idriche oppure la tutela della biodiversità. I *green bond* possono offrire l'occasione per destinare capitali al finanziamento della transazione dalle fonti di energia fossile a quelle rinnovabili, generando così un importante impatto ambientale positivo.

Quello dei *green bond* è un mercato in crescita, nel 2015 ha raggiunto circa 40 miliardi di dollari di emissioni complessive (+272 per cento rispetto al 2013). Per il 61 per cento dei casi i *green bond* sono emessi soprattutto da organizzazioni internazionali come la Banca Mondiale (BM) o la Banca Europea per gli Investimenti (BEI). Il restante 39 per cento è caratterizzato da obbligazioni aziendali, soprattutto di multi-utility come GDF Suez (ora ENGIE) in Francia o in Italia, il Gruppo Hera.

Il primo *green bond* è stato emesso dalla BEI nel 2007. L'obbligazione è la *Climate Awareness* ed ha l'obiettivo di finanziare progetti rivolti ad individuare soluzioni

per la riduzione degli effetti dei cambiamenti climatici. In particolare, i progetti inclusi nel *Climate Awareness Bond* (CAB) hanno a che fare con le energie rinnovabili (solare, eolico, geotermico) e dell'efficienza energetica (isolamento termico, riduzione della dispersione energetica, ecc.). Ad oggi (settembre 2016) la BEI ha emesso la maggior parte di *green bond*. La raccolta è pari a quasi 13 miliardi di euro.

Le stime sull'incremento del mercato dei *bond verdi* è positiva, tanto che Moody's (una delle più note agenzie di *rating* al mondo) prevede che nel 2016 saranno stati raggiunti i 50 miliardi di dollari. A questo punto una delle necessità più impellenti per gli addetti ai lavori è definire l'ambito di applicazione delle *obbligazioni verdi* e poterne misurare adeguatamente l'impatto ambientale realizzato. Per andare in contro a quest'ultima esigenza l'*International Capital Market Association* (ICMA) ha definito dei principi, i *Green Bond Principles* (GBP-Principi delle obbligazioni verdi). L'obiettivo è di fornire delle indicazioni volte a condurre l'*iter* delle emissioni. Sostanzialmente sono delle linee guida, di tipo volontario, che puntano a favorire trasparenza e completezza delle informazioni fornite dagli emittenti.

Sono quattro le aree del GBP:

1. Utilizzo dei ricavi

Cardine dei *green bond* è l'uso dei ricavi per sostenere iniziative ad impatto ambientale positivo, che dovrebbero essere opportunamente documentati.

2. Valutazione e selezione dei progetti

L'ente che emette *green bond* dovrebbe dichiarare:

- se il progetto è in linea con l'emissione delle obbligazioni verdi;
- la metodologia applicata alla selezione usata;
- definire le finalità di riduzione dell'impatto ambientale adottate.

I *Green Bond Principles* ritengono sia utile integrare, i criteri adottati nella selezione abbinata al progetto ambientale, con una revisione esterna.

3. Gestione dei ricavi

I ricavi netti dei *green bond* dovrebbero essere sempre tracciati o depositandoli in un conto dedicato oppure ricorrendo ad un portafoglio specifico. Inoltre, l'ente emittente dovrebbe spiegare agli investitori come collocare i ricavi provvisoriamente non utilizzati nei progetti.

4. Rendicontazione

La tracciabilità dell'uso dei ricavi dovrebbe indurre l'ente emittente a fornire aggiornamenti costanti sull'utilizzo dei ricavi. Descrivendo i progetti in cui le risorse sono state impiegate e i dettagli delle somme stanziare e degli impatti attesi.

Microcredito

Secondo la disciplina legislativa del microcredito (all'interno del Testo Unico Bancario, sul quale si entrerà a breve nel merito) questo consiste sostanzialmente in un prestito di limitato importo, con obbligo di restituzione. Concesso in assenza di particolari garanzie a soggetti svantaggiati o in difficoltà economica, mirato al finanziamento di microimprese, alla creazione di occupazione (autoimpiego), al sostegno socio-assistenziale nonché agli studi, supportato da peculiari azioni di accoglienza, ascolto e accompagnamento. Sono due le categorie alle quali può essere concesso il microcredito: 1. persone fisiche, società di persone, S.r.l. ex art. 2436 del Codice Civile, associazioni e società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa; 2. persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale, per un importo massimo di 10.000 euro. Anche in questo caso non sono richieste garanzie reali.

La normativa, recentemente, ha introdotto novità ulteriori, dall'accesso alla garanzia pubblica anche ai prestiti di microcredito, che si è concretizzata il 26 maggio 2015 con Circolare n. 8/2015 di MedioCredito Centrale spa. Con la nuova regolamentazione ne sono stati definiti i perimetri sociali ed imprenditoriali, le basi per lo sviluppo e le relative attività di vigilanza.

In questo modo si può considerare terminata l'età "romantica" del microcredito, quella che era stata segnata da due eventi che ne contribuirono una diffusione internazionale. Il 2005 fu proclamato dalle Nazioni Unite anno internazionale del microcredito mentre nel 2006 fu assegnato il Premio Nobel per la pace a Muhammad Yunus, fondatore della Grameen Bank, la "banca dei poveri". Yunus ha fatto del micro-prestito lo strumento principale per raggiungere i cosiddetti "non bancabili", vale a dire gli esclusi dai circuiti finanziari tradizionali.

Come si diceva in apertura di questa sezione, in Italia, il microcredito è disciplinato da una legge, parte integrante del Testo Unico Bancario (TUB), con successive modificazioni, e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) n. 176 entrato in vigore il 17 ottobre 2014 (da ora in poi Decreto). Più nel dettaglio sono gli art. 111 e il 113 del Testo Unico Bancario (TUB) a descrivere oggi cos'è il microcredito nel nostro Paese.

In particolare, l'art. 111, del TUB definisce il **microcredito produttivo** come dei *"finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis Codice Civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi siano di ammontare non superiore a 25 mila euro (estensibile fino ad un massimo di 35 mila euro) e non siano assistiti da garanzie reali; finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative*

imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.”

Il **microcredito sociale**, altra tipologia prevista, è caratterizzato da *“finanziamenti erogati in via non prevalente a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di 10 mila euro, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.”*

Il **microcredito agli studenti** – distinzione inserita *ex novo* dalla legge – o comunque a persone in formazione (anche di tipo professionale) è finalizzato *“al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento”* (articolo 2, comma 1, lettera c, Decreto).

Per quanto riguarda **gli obiettivi dei finanziamenti**, per il microcredito produttivo, secondo il Decreto (articolo 2, comma 1), si tratta della concessione di finanziamenti finalizzati, *“anche alternativamente”*, all'acquisto di beni, incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita (comma 1, lettera a); all'acquisto di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di *leasing* e al pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative (comma 1, lettera a); alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori (comma 1, lettera b); al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale, la capacità tecnica e gestionale del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti (comma 1, lettera c).

I finanziamenti erogati con il microcredito sociale devono essere destinati all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare. Per *“bisogni primari”* si deve intendere quelli collegati in via principale a sanità, alimentazione, istruzione, casa. Il Decreto (articolo 5, comma 2) elenca, infatti, *“a titolo esemplificativo e non esaustivo”*: spese mediche; canoni di locazione; spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale; spese per la riqualificazione energetica; tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici; spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica.

Dal punto di vista dei **destinatari dei finanziamenti**, i soggetti finanziabili con il **microcredito produttivo** sono persone fisiche (nel caso di lavoratori autonomi o ditte individuali); società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice; società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis Codice Civile); associazioni con o senza personalità giuridica; società cooperative.

Secondo l'art. 1, comma 2, del Decreto sono esclusi i finanziamenti ai lavoratori autonomi od alle imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni, i lavoratori autonomi o le imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità; le società di persone, le società a responsabilità limitata semplificata, o le società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità; imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a 100 mila euro.

Per il **microcredito sociale**, sono finanziabili le persone fisiche che abbiano particolari condizioni di vulnerabilità economica o sociale quali: stato di disoccupazione; sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà; il sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare; significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare” (articolo 5, comma 1).

Per le caratteristiche dei finanziamenti per microcredito produttivo, le forme tecniche di finanziamento a disposizione sono esclusivamente: mutui, con un piano di rimborso di durata massima settennale e frequenza di rata non superiore al trimestre (articolo 4, comma 3, del Decreto); *microleasing* finanziario (articolo 2, comma 1, lettera a).

I finanziamenti per il microcredito sociale, invece, hanno durata massima del piano di ammortamento di 5 anni. Come forme tecniche sono esclusi i crediti di firma anche nella forma di garanzie personali; i finanziamenti a fronte della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, ovvero a fronte di delegazione di pagamento relativo a un credito retributivo. Il Decreto fissa un livello massimo del tasso effettivo globale (TEG) applicabile che non può superare l'80 per cento di quello medio rilevato dalla Banca d'Italia per la medesima categoria di operazioni ai sensi della normativa anti-usura (legge 7 marzo 1996, n. 108). Nel caso delle operazioni di microcredito, non esistendo ancora una specifica classificazione, si dovrà prendere a riferimento la voce “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, che, nel periodo dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2016, ha un valore del TEG di 10,32 per cento.

La durata massima del microcredito agli **studenti** è “coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni”. Non sono fissati limiti al costo del credito.

Altra novità di rilievo riguarda i **servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio**. Il Decreto in riferimento al microcredito produttivo, all'art. 3, ha stabilito che l'operatore di microcredito presti, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti **servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio** dei soggetti finanziati:

- supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e

- all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;
- formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
- formazione finalizzata all'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;
- supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
- supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
- supporto per l'individuazione e la diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

Al comma 2 dello stesso articolo, si precisa che i servizi ausiliari indicati possano essere realizzati da soggetti specializzati, diversi dagli operatori di microcredito. Purché, si specifica, l'incarico ad essi sia affidato con "contratto da stipularsi in forma scritta". Nel contratto deve essere previsto, tra l'altro, l'obbligo di riferire periodicamente all'operatore l'andamento delle attività svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati.

Nel microcredito sociale, invece, i servizi assumono la forma di bilancio familiare. In particolare, essi devono fornire ai debitori informazioni utili a migliorare la gestione dei flussi delle entrate e delle uscite realizzati durante l'intera durata del piano di rimborso del finanziamento. I servizi ausiliari, anche in questo caso, possono essere realizzati da soggetti specializzati nelle medesime condizioni previste dall'art. 3 comma 2 del Decreto.


Dal Bilancio di Coerenza – Rapporto 2015

(Prima dell'entrata in vigore della legge di riordino del microcredito)

I MICROCREDITI DELLE BCC PER L'INCLUSIONE SOCIALE E FINANZIARIA

NEL 2014, LE BCC* HANNO EROGATO 115 MILA MICROCREDITI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI 755 MILIONI DI EURO. IL 74% DEI MICROCREDITI È DESTINATO A SUPERARE SITUAZIONI DI FRAGILITÀ SOCIALE. IL 31% DEI BENEFICIARI SONO DONNE E IL 20% GIOVANI IL 4% MIGRANTI

*Rilevazione su un campione di 175 BCC



Fonte: elaborazioni Fidecasse. Dati a dicembre 2014.

Con riferimento al microcredito per studenti, il Decreto specifica che per tali finanziamenti occorre fornire “supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro” (articolo 3, comma 1, lettera f).

Si noti che, qualunque sia la tipologia del microcredito, nei contratti di finanziamento devono essere specificate le forme e le modalità di svolgimento dei servizi ausiliari.

A proposito dei servizi ausiliari Federcasse ha sottoscritto due accordi-quadro per favorire le Banche di Credito Cooperativo (BCC) nell'individuazione di *partner* professionali per la fornitura di tali servizi. Il primo è stato siglato con l'Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) e il secondo con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro (CNO). In particolare, l'ENM è un ente pubblico non economico senza finalità di lucro per l'espletamento delle attività di promozione e di sostegno del microcredito, mentre il CNO, capillarmente presente sul territorio, condivide l'obiettivo di favorire la crescita e lo sviluppo della micro-imprenditorialità attraverso il microcredito, strumento di politica attiva del lavoro.

Tali accordi sono stati dettagliati, a livello più operativo, con procedure e condizioni economiche specifiche, fermo restando che le BCC sono libere di aderire e di contrattare condizioni migliorative.

Il Credito Cooperativo ha una tradizione secolare legata al microcredito. I microprestiti hanno accompagnato l'operatività delle BCC sin dalle origini. A questo proposito si vedano i dati sul microcredito degli ultimi due anni.

Dal Bilancio di Coerenza – Rapporto 2016

(Dopo l'entrata in vigore della legge)

INCLUSIONE FINANZIARIA CON IL MICROCREDITO




Nell'arco di 18 mesi (gennaio 2015 - giugno 2016), LE BCC HANNO EROGATO MICROCREDITI

PER 8 MILIONI DI EURO GARANTITI DAL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI ED ASSISTITI DAI SERVIZI

AUSILIARI, secondo la normativa vigente sul microcredito (art. 111 TUB, DM 176/2014).

FEDERCASSE ha siglato due accordi quadro per l'erogazione di servizi di accompagnamento con lo scopo di supportare l'avvio delle microimprese con l'**ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO** e il **CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO**.



Fonte: Elaborazioni Federcasse su dati Mediocredito Centrale spa, Gennaio 2015 - giugno 2016.

Social housing

La questione abitativa in Italia ha acquisito, nel corso degli ultimi anni, un ruolo di primo piano nell'ambito del dibattito pubblico. In un Paese come il nostro, tradizionalmente caratterizzato da un'incidenza della proprietà tra le più alte in Europa e da un mercato degli affitti poco liquido e scarsamente dinamico, il protrarsi della crisi economico-finanziaria e il conseguente impatto sul reddito disponibile delle famiglie hanno determinato un'attenzione crescente in relazione sia al bene casa, sia alla sostenibilità del modello di sviluppo sociale. Con riferimento al primo tema, l'incidenza dei costi relativi all'abitazione sulla spesa complessiva delle famiglie è cresciuta in misura sempre più accentuata, fino a superare, in molti casi, la soglia del 30 per cento. Infatti, ad oggi, il problema dell'alloggio non interessa esclusivamente le fasce più deboli della popolazione, ma riguarda un più ampio bacino di persone che, pur potendo fare affidamento su un reddito e su una condizione di relativa stabilità, ha significative difficoltà nell'accedere al mercato abitativo. Si fa riferimento ad una larga fetta di popolazione *borderline* composta da nuclei familiari monoreddito o mono genitoriali, lavoratori precari, giovani con età inferiore ai 35 anni, studenti universitari fuori sede, stranieri residenti in Italia, anziani, disabili, tossicodipendenti e destinatari di programmi di assistenza sociale.

Uno degli strumenti a sostegno delle politiche abitative, che si inserisce nel più grande tema dell'innovazione sociale e delle *smart city*, è il **Social housing**. Secondo la definizione dell'*European Federation of Public, Cooperative & Social Housing* si tratta di “*soluzioni abitative per quei nuclei familiari i cui bisogni non possono essere soddisfatti alle condizioni di mercato e per le quali esistono regole di assegnazione*”. In Italia si identifica come “l'insieme di quegli interventi di politica abitativa d'interesse pubblico che vanno oltre i tradizionali confini dell'edilizia residenziale pubblica e che associano agli interventi di edilizia azioni di accompagnamento sociale”.

Il *Social housing* si traduce in interventi di riqualificazione urbana attraverso la partecipazione e collaborazione di istituzioni, soggetti privati e *non profit*; svolge una funzione di interesse generale volta a promuovere la coesione sociale sul territorio, perché coniuga obiettivi sociali, economici ed ambientali, quali il miglioramento della vita dell'individuo e la sua inclusione nella società, la nascita di comunità integrate tramite l'utilizzo di spazi di qualità e alta efficienza energetica e servizi comuni ad uso esclusivo degli abitanti, gestiti dagli stessi attraverso associazioni costituite *ad hoc*. Inoltre la futura comunità di abitanti viene coinvolta dal principio in un percorso di co-progettazione partecipata per fare in modo che il risultato sia il più possibile vicino alle loro esigenze. Un ruolo chiave è riservato al Gestore Sociale.

Il gestore sociale

Il gestore sociale è una figura introdotta nei progetti di housing sociale alla quale competono, oltre alle tradizionali attività di gestione amministrativa e finanziaria dell'immobile, la promozione di attività di partecipazione e responsabilizzazione degli inquilini e funzioni di mediazione sociale e culturale finalizzate a prevenire conflitti e tensioni all'interno della comunità insediata. Nello specifico, rientrano nelle sue competenze attività quali: inserimento abitativo; educazione alla condivisione degli spazi e alla cogestione dei servizi; inclusione sociale degli utenti nel tessuto sociale circostante; prevenzione del degrado abitativo attraverso interventi educativi rivolti alla persona e al presidio costante dell'immobile stesso.

In Italia, il Decreto Ministeriale del 26 marzo 2008 che istituì il “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”, rappresentò un precedente essenziale per lo sviluppo del *Social housing* concretizzatosi dapprima con l'articolo 11 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (c.d. “Piano Casa”) e successivamente con l'approvazione del Piano Nazionale di edilizia abitativa tramite il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, ai quali si rimanda per approfondimenti.

Sul piano operativo, all'interno del “Piano Nazionale di Edilizia Abitativa” sono stati individuati due strumenti con i quali alimentare l'offerta di *Social housing*:

- gli accordi di programma;
- il sistema integrato di fondi immobiliari.

Con il primo strumento, il Piano ha previsto l'integrazione delle politiche pubbliche locali attraverso un programma coordinato con le Regioni. Queste ultime, infatti, d'intesa con gli enti locali interessati, devono proporre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un programma coordinato volto a incrementare il patrimonio di edilizia residenziale anche sociale. L'offerta di alloggi non è quindi esclusiva dello Stato, ma intervengono sempre più spesso soggetti eterogenei provenienti dal settore privato, dal Terzo settore e dal mondo delle fondazioni.

Il Sistema Integrato dei Fondi immobiliari ha invece previsto l'attivazione di un Fondo nazionale di Investimenti per l'Abitare (FIA), gestito da Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR, il quale investe il proprio patrimonio principalmente in quote di fondi immobiliari locali gestiti da altre SGR. Si fa sempre più strada una nuova concezione di “investimento etico”, che spinge gli investitori privati ad intervenire nelle iniziative di *Social housing* agendo in una prospettiva collaborativa pubblico-privata sempre più estesa. Per garantirne la redditività, gli investimenti del FIA

devono quindi presentare un rendimento in linea con quello di strumenti finanziari comparabili presenti sul mercato e un'adeguata diversificazione territoriale a livello nazionale. La restante parte dei fondi locali viene invece coperta da investitori quali fondazioni di origine bancaria, amministrazioni locali, aziende per la casa, operatori privati e del privato sociale.

Dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è possibile monitorare lo stato di attuazione dei due strumenti.

In conclusione le iniziative di *Social housing* non hanno finalità prettamente economiche, ma attivano le economie del territorio per ottenere risultati ad alto impatto sociale. Da un lato, spingono i cittadini a diventare artefici primari dello sviluppo della loro comunità. Dall'altro, rendono concreto il richiamo politico all'impegno di ciascuno per il benessere di tutti. In tal senso, anche il *project financing* orientato al sociale può diventare uno strumento efficace di cittadinanza attiva e responsabile.

Tra i progetti attivati in Italia, ve ne sono alcuni che hanno visto il coinvolgimento diretto delle BCC.

Le **BCC friulane** hanno sviluppato un'iniziativa di *Social housing* in collaborazione con il Fondo Housing Sociale del Friuli gestito da Finint SGR che prevede un investimento di 50 milioni di euro per 330 nuovi alloggi in vendita convenzionata. Le BCC favoriranno l'accesso al credito a chi desidera acquistare la prima casa.

La **Cassa Rurale di Treviglio** (BG) ha destinato 2,5 milioni di euro al progetto di *housing* sociale. Una parte del contributo è stato indirizzato alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare – sito nel centro di Treviglio – della SECO (Società Edificatrice di Case Operaie), in modo da portare il numero degli appartamenti da 100 a 120, da destinare in via prioritaria a persone anziane che vivono da sole. L'altra parte del contributo è stato fornito alla Fondazione Cassa Rurale per la ristrutturazione e l'ampliamento della cascina "Corte di Sopra" nella frazione trevigliese di Castel Cerreto, e la realizzazione di 20 appartamenti per anziani e giovani coppie.

Dal 2015 nelle Marche è attivo il Fondo CIVES partecipato per il 60 per cento dal Fondo Investimenti per l'Abitare (FIA) e per il 40 per cento da investitori istituzionali del mondo della cooperazione, che sostengono il progetto di Social Housing nelle Marche, tra cui TKV, Labirinto, COOSS Marche, L'Operosa, Habitiamo, Coopfond e le **Banche di Credito Cooperativo di Fano, Pesaro e Recanati**. Il Fondo permetterà di realizzare un piano di investimento che prevede lo sviluppo e la gestione di 11 iniziative immobiliari, tutte localizzate nel territorio della Regione Marche, per un totale di circa 180 alloggi sociali ed una struttura socio sanitaria con 140 posti letto.

Strumenti per le BCC: ulteriori approfondimenti

Fondo di garanzia per la casa: Il Decreto legge del 28 agosto 2013 (convertito con legge n. 147 del 27 dicembre 2013) ha istituito un Fondo di garanzia per i mutui, contro-garantito dallo Stato che prevede il rilascio di garanzie a copertura del 50 per cento della quota capitale dei mutui ipotecari (fino a 250 mila euro) erogati per l'acquisto, o la ristrutturazione per l'accrescimento dell'efficienza energetica, degli immobili adibiti a prima casa con priorità di accesso per le giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché di giovani con contratti di lavoro atipico con età inferiore a 35 anni.

Plafond Casa: L'ABI e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno sottoscritto il 20 novembre 2013 la convenzione che definisce le linee guida e le regole applicative per l'utilizzo di uno specifico *Plafond* di provvista messo a disposizione da CDP per la concessione, da parte delle banche aderenti, di mutui ipotecari alle persone fisiche. I mutui sono destinati all'acquisto di immobili residenziali, con priorità per le abitazioni principali, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, in attuazione delle disposizioni introdotte dall'art. 6, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 102/2013. A beneficiare della nuova iniziativa sono, in via prioritaria, le giovani coppie, le famiglie di cui fa parte un soggetto disabile e le famiglie numerose.

Leasing Prima Casa: Novità introdotta con la Legge di Stabilità 2016. I soggetti con reddito complessivo non superiore a 55 mila euro e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa, possono godere di diversi benefici con l'acquisto dell'abitazione principale tramite *leasing*. In particolare potranno portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi i costi del *leasing* "prima casa" in misura più vantaggiosa rispetto alle agevolazioni concesse per mutui ipotecari; godere di una riduzione dell'imposta di registro; richiedere la sospensione del contratto in caso di perdita del lavoro sia del rapporto subordinato, sia dei rapporti di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione (art. 409, numero 3 c.p.c.), anche se non a carattere subordinato, senza l'applicazione di alcuna commissione o spese d'istruttoria e senza richieste di garanzie aggiuntive.

Per approfondimenti:

http://www.notariato.it/sites/default/files/Guida_Leasing_Immobiliare.pdf.

Crowdfunding

Il *Crowdfunding* è tra gli strumenti finanziari più innovativi nel panorama italiano e non solo. Indica il processo con cui più persone (“folla” o *crowd*) concedono somme di denaro (*funding*), anche di piccola entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet (“piattaforme” o “portali”) e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa.

Sono diverse le tipologie di raccolta del *crowdfunding*. In breve, si tratta di piattaforme che differiscono in base alla previsione di un “ritorno” che il singolo utente può attendersi, nel momento in cui si finanzia una specifica iniziativa. Per questo si distinguono due grandi categorie: il *crowdfunding non finanziario* (o anche *community crowdfunding*) e il *crowdfunding finanziario*. Alla prima tipologia afferiscono il *donation-based* e il *reward-based*. Il *donation* è il modello in cui il finanziamento di un progetto avviene senza attendersi un vantaggio in cambio. Nel secondo caso, invece le persone ottengono, per aver fornito il loro sostegno economico ad una specifica iniziativa, una ricompensa, spesso inferiore al contributo dato. Nell’ambito del *reward* se ne evidenzia un’altra tipologia ancora, la cosiddetta *royalty crowdfunding*, dove i finanziatori ricevono una percentuale sulle vendite di un prodotto, senza però divenire azionisti.

Nella categoria finanziaria rientrano invece il *lending-based* e l’*equity crowdfunding*. Il presupposto del *lending* è ottenere un ritorno economico rappresentato dalla remunerazione del capitale prestato. Tale forma di prestito “sociale” è assimilabile ai finanziamenti personali. Inoltre, non prevedendo nessuna garanzia contro il rischio di insolvenza, per questo è molto importante il livello tecnologico del processo di esame del debitore, ai fini del successo della raccolta.

La seconda tipologia di *crowdfunding*, vale a dire l’*equity*, è caratterizzata dal processo di raccolta diffusa di capitali di rischio da parte di *start up* innovative (dotate di specifiche caratteristiche) attraverso portali *online*. Si tratta di piattaforme vigilate dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob). In questo caso la ricompensa per il contributo in denaro è connessa ai diritti patrimoniali e amministrativi che scaturiscono dalla partecipazione all’impresa. Ciò vuol dire che se la raccolta si conclude con successo, i finanziatori divengono azionisti della società a tutti gli effetti.

I modelli appena descritti non esauriscono tutte le forme di *crowdfunding*, ma a livello esemplificativo ne rappresentano le più note e diffuse a livello globale.

Il tasso di sviluppo delle piattaforme di *equity crowdfunding* nel mondo è tra i più bassi. Essa contribuisce alla raccolta totale per il 4 per cento (2012). Ad avere la meglio in termini di diffusione è soprattutto il modello *lending-based* che rap-

presenta il 40 per cento del totale. Nel 2013 il *lending* si è ulteriormente rafforzato arrivando a rappresentare la metà del mercato, soprattutto a scapito del *donation*.

Per quanto riguarda l'*equity*, l'Italia è il primo Paese al mondo che si è dotato di una disciplina *organica* in materia di raccolta fondi in forma di capitali di rischio via web, ciò che viene definito appunto *equity crowdfunding*. Questo nuovo strumento è entrato nella legislatura italiana con il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012. Tale regolamento presentava, probabilmente, vincoli troppo stringenti per chi intendeva investire. In quattro anni sono stati solo 2 milioni di euro i capitali raccolti in maniera *crowd* in Italia. Vincoli imposti per tutelare i capitali degli investitori. Il timore era che sulla rete si potessero fare investimenti troppo avventati, oltre la soglia del giusto rischio. La platea, inoltre, era ristretta alle *start up* innovative. Più recente, del 24 febbraio 2016, è la riforma del regolamento approvata dalla Consob, in materia di *equity crowdfunding*.

Per prima cosa la Consob avviò una consultazione *online* (dal 3 dicembre 2015 all'11 gennaio 2016) per far nascere il regolamento in maniera "condivisa". I cambiamenti hanno introdotto procedure più snelle e meno vincoli (senza per questo togliere garanzie ai potenziali investitori) e hanno ampliato il *panel* delle imprese che possono ricorrere a tale strumento di finanziamento. Oltre alle *start up* innovative, ora la Consob ha esteso lo strumento anche alle PMI innovative, agli organismi di investimento collettivo del risparmio e alle società di capitali che investono prevalentemente in *start up* innovative e in PMI innovative con la possibilità di effettuare offerte di capitale di rischio tramite i portali *on-line*.

Questa riforma intende – secondo la Consob – porre i presupposti per lo sviluppo dell'*equity crowdfunding* come canale di finanziamento dell'innovazione, in alternativa agli strumenti tradizionali di erogazione del credito.

Si ricorda che una *start up* innovativa, sulla base del cosiddetto "Decreto crescita bis", convertito con modificazioni nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, successivamente integrata con D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 (Decreto Lavoro) deve avere le seguenti caratteristiche:

- non è quotata sui mercati regolamentari;
- i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;
- deve essere costituita da non più di 48 mesi;
- deve avere sede in Italia;
- deve avere piccole dimensioni (valore produzione annua di non oltre 5 milioni di euro);
- non distribuire utili;

- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- deve essere impegnata almeno prevalentemente nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Inoltre, deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
- sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; (percentuale ridotta al 15% con il Decreto Lavoro);
- impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 4 del d.m. n. 270/2004;
- essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Inoltre, le *start up* innovative devono essere iscritte in una speciale sezione del registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio. Peraltro, dal 20 luglio (con decreto direttoriale del 1 luglio 2016 riguardante "l'Approvazione delle specifiche tecniche per la struttura di modello informatico e di statuto delle società a responsabilità limitata *start up* innovative, a norma del decreto ministeriale 17 febbraio 2016) è possibile costituire una *start up* innovativa ricorrendo alla firma digitale, in alternativa alla prestazione professionale di uno studio notarile. Per far questo occorre collegarsi al registro delle imprese di InfoCamere.

Nonostante l'*equity*, come si è detto, non sia il modello di *crowdfunding* più diffuso, le BCC hanno iniziato a fare qualche sperimentazione.

Come dimostra ad esempio l'esperienza della **BCC San Marzano di San Giuseppe** (TA) che a partire dal 2015 affianca la società MuumLab nella gestione della propria piattaforma di *equity crowdfunding*. MuumLab sarà il primo portale al mondo a consentire l'utilizzo delle carte di credito (e-payment) per effettuare operazioni di investimento.

Emilbanca (BO) nel 2011 – in collaborazione con l'associazione di promozione sociale **Fare Lavoro** e la **Fondazione Giovanni dalle Fabbriche** – nell'ambito del progetto "Microcredito per il lavoro", ha finanziato Ginger. Questa è una delle prime realtà italiane ad aver puntato al *crowdfunding* territoriale. Inoltre, nel 2015 Emilbanca, nell'ambito dell'iniziativa "Contagio Solidale *Crowdfunding*", dedicata alle

organizzazioni del Terzo Settore, ha messo a disposizione 5 contributi del valore di 300 euro ciascuno per sostenere 5 imprese *non profit* del territorio (associazioni, cooperative sociali ed altre tipologie di Organizzazioni non governative-Ong) che attivano una campagna di *crowdfunding* attraverso la piattaforma gestita da Ginger.

Su questo fronte anche la **BCC Agrigentino** (AG), nel febbraio 2016, ha promosso un bando di concorso per l'assegnazione di un premio di studio del valore di 4 mila euro, per la realizzazione di una piattaforma di *crowdfunding*. La piattaforma web oggetto del premio deve consentire una gestione integrata di campagne di *crowdfunding*, includendo progetti di *crowdfunding* sia di tipo “*donation based*” che di tipo “*equity based*”.

Sharing economy: sfide ed opportunità per il Credito Cooperativo

Negli ultimi anni si osserva un fenomeno, in rapida crescita, che sta cambiando le abitudini dei consumatori di tutto il mondo. In questo paragrafo si parlerà di *Sharing economy* o economia della condivisione (non in senso stretto) definita recentemente da Arun Sundararajan, professore della New York University, come il nuovo capitalismo. Secondo la prima ricerca sul tema commissionata da PHD Italia all'Università degli Studi di Pavia, l'impatto economico complessivo della *Sharing Economy* nel nostro Paese è stato pari a 3,5 miliardi di euro nel 2015, che corrisponde allo 0,2 per cento del Prodotto Interno Lordo (PIL). La cifra equivale al 10 per cento circa delle risorse stanziata dalla Legge di Stabilità 2016.

Lo studio analizza le previsioni di crescita da qui al 2025, ipotizzando diversi scenari di sviluppo per i quali il valore dell'economia della condivisione può arrivare a toccare 25,2 miliardi di euro. “E' sicuramente un tema caldo del dibattito scientifico, per l'importanza che riveste come trend dell'innovazione sociale e come possibile nuovo paradigma dei rapporti tra economia e società”, commenta Luciano Canova, docente-curatore della ricerca. L'attenzione è alta anche in Europa. Il Parlamento Europeo, nel gennaio 2016, ha pubblicato il rapporto “*The cost of Non-Europe in the sharing economy*” che mira a misurarne potenzialità e problematiche poste allo sviluppo di questa nuova forma di scambio; la Commissione Europea, lo scorso giugno, ha emanato delle Linee Guida nelle quali fornisce orientamenti su come il diritto vigente dell'Unione Europea dovrebbe essere applicato a questo fenomeno dinamico e in rapida evoluzione, chiarendo le questioni essenziali affrontate sia dagli operatori del mercato che dalle autorità pubbliche. Infine, l'Italia è stata la prima nazione ad avviare un *iter* normativo, lo ‘*Sharing Economy Act*’, che risale al mese di maggio

2016, un decreto legislativo finalizzato a disciplinare la piattaforma digitale come strumento per la condivisione di beni e servizi.

Ma cos'è la *Sharing Economy* e quali impatti o potenzialità ha per il movimento cooperativo ed in particolare per la cooperazione di credito?

Il termine *Sharing Economy*, riprendendo la definizione della Commissione Europea nelle Linee Guida sopra citate, si riferisce ai modelli imprenditoriali in cui le attività sono facilitate da piattaforme digitali di collaborazione che creano un mercato aperto per l'uso temporaneo di beni o servizi spesso forniti da privati, allo scopo di ridurne il sottoutilizzo e l'uso inefficiente degli stessi.

Le transazioni dell'economia collaborativa non sono di per sé nuove, ma hanno trovato impulso con lo sviluppo delle piattaforme digitali, le quali hanno contribuito ad abbattere vincoli economici e territoriali. Dai trasporti (quali Uber e BlaBla Car) alla ristorazione (quali Gnammo), dai servizi immobiliari (come Airbnb) a quelli professionali, fino alle attività finanziarie e assicurative. In Italia sono operative circa 120 piattaforme di servizi collaborativi e vi ha già aderito il 5 per cento dei consumatori italiani (3 milioni di individui), il dato più alto in Europa insieme alla Spagna, mentre un ulteriore 30 per cento ha dichiarato l'intenzione di sperimentare la *Sharing economy* nel prossimo futuro. Secondo Arun Sundararajan: "A parte chi investe grandi quantità di capitali in questi nuovi modelli di business, direi che sono le classi medio-basse a beneficiarne maggiormente. Con la *Sharing economy* aumenta la possibilità di redistribuire maggiormente la ricchezza, migliorando anche la qualità della vita."

Un cambiamento nei modelli di consumo e nelle relazioni di scambio, dove la componente emotiva diventa più rilevante del prodotto stesso. Per i fautori rappresenta una grande opportunità di crescita, sulla base di un modello di sviluppo più sostenibile, perché può garantire nuove possibilità di lavoro, di innovazione e di inclusione sociale. Si necessita, tuttavia, di un sistema di regole, semplice ma efficace, che consenta lo sviluppo di questo settore ed eviti conseguenze negative sui settori tradizionali dell'economia, garantendo i diritti dei lavoratori ed evitando ogni possibile rischio per i consumatori. La fiducia, la comodità e facilità di consumo ed infine il senso di appartenenza ad una comunità sono i fattori chiave sulla base dei quali la *Sharing Economy* sta emergendo in tutto il suo vigore.

Il modello cooperativo, che sta attraversando un momento di passaggio che ne vede l'applicazione in nuovi ambiti di attività, costituisce il modello alla base di questa innovazione sociale. Le capacità di collaborazione, di co-progettazione, di cooperazione, di coesione e di coproduzione rappresentano quei fattori strategici di successo che consentono di tessere relazioni fra *stakeholders* diversi che aspirano a raggiungere, attraverso azioni convergenti e mirate, un obiettivo comune che è quello della sostenibilità delle organizzazioni nonché della creazione di valore condiviso

e duraturo. I beni della comunità, in quanto tali, devono essere gestiti attraverso modelli di *governance multistakeholdership*, che oltre ad organizzare l'offerta, siano in grado anche (e soprattutto) di prestare attenzione al lato della domanda, intercettandone il senso a partire dai bisogni delle comunità in cui quei beni sono inseriti.

Molti saggi e ricerche sul tema a cui si rimanda. Da un'analisi della Fondazione Unipolis del 2015, emergono diversi spunti di riflessione rispetto alle possibilità di innovazione e cambiamento portate alla cooperazione di credito dall'economia collaborativa. Tra i più significativi:

1. Ripensare i modi e i concetti della mutualità riportando al centro la relazione e lo scambio diretto tra soci, facendolo prevalere o comunque integrandolo nello scambio tra soci e cooperativa.
2. Favorire la nascita di luoghi come *coworking* e FabLabs, attraverso i quali favorire l'innovazione diffusa e promuovere progetti che valorizzano creatività e competenze diffuse.
3. Creare nuove forme di connessione tra soggetti anche geograficamente distribuiti, ma avvicinati dalla tecnologia e coinvolti in un processo comune.
4. Sviluppare nuove soluzioni all'interno dei propri mercati, andando a cogliere alcuni elementi di questa trasformazione e rispondendo in modo più adeguato e sostenibile ai bisogni delle comunità. Ad esempio usare gli strumenti della rete e della collaborazione per favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta e attivare nuovi scambi che coinvolgano in modo sempre più orizzontale e partecipativo i soci e i membri della comunità. In alternativa, le cooperative potrebbero appoggiarsi più semplicemente a piattaforme collaborative già esistenti per offrire servizi complementari ai propri soci e utenti.
5. Rafforzare la trasparenza, il monitoraggio e il coinvolgimento nei servizi offerti ai propri soci sfruttando gli strumenti digitali e abilitando meccanismi di *feedback* virtuosi che possano sfociare anche in dinamiche innovative di co-costruzione del servizio.
6. Costruire *community* e promuovere nuove forme di relazione anche tra sconosciuti, grazie all'uso degli strumenti *social*. La rete dei Giovani Soci del Credito Cooperativo si sta muovendo in questa direzione.

Concetti cui fanno da contraltare quelli espressi dal Credito Cooperativo nel corso della partecipazione alla Edizione 2015 delle "Giornate di Bertinoro per l'Economia Civile", attraverso l'intervento del Direttore Generale di Federcasse, Sergio Gatti, di cui qui di seguito si riportano alcuni stralci:

"L'economia della condivisione – secondo Gatti – non è immediatamente sovrapponibile al concetto dell'economia cooperativa e dell'economia mutualistica." "Innanzitutto, un approccio che punta sulla relazione e sulla collaborazione, in eco-

nomia trova una sua concreta applicazione, non da oggi, nella banca mutualistica (*“relationship banking”*). Va anche considerato che il fattore facilitatore della *“sharing economy”*, la tecnologia digitale, è oggi nella mani di pochissimi proprietari che rastrellano o accumulano, pressoché a costo zero, i big data, ossia le preziose informazioni sugli stili di vita, le preferenze politiche, sociali, ecc. di milioni di persone”.

“Ma il punto chiave – secondo il Credito Cooperativo – è: la ricchezza economica generata dal condividere, viene a sua volta condivisa? Chi possiede i fattori della produzione della *sharing economy* ne condivide i profitti?

“La *sharing economy* intende essere portatrice di cambiamento per diminuire le disuguaglianze? Intende generare situazioni e condizioni nuove per ridistribuire la ricchezza e le opportunità di mobilità sociale? Oppure si limita a condividere solo le opportunità di utilità immediata (risolvo il problema della mobilità, condividendo l’auto; della vacanza, scambiando la casa; e così via) e tutto sommato si disinteressa di spargere i semi della capacitazione, di creare le condizioni per generare cambiamento duraturo, di promuovere l’autosviluppo delle persone e delle comunità e la loro partecipazione ai processi decisionali che contano?”

“L’economia cooperativa, dal canto suo – dice ancora il Dg di Federcasse – nasce e si sviluppa su quattro direttrici che la caratterizzano rispetto alla *sharing economy*: intenzione di cambiare (risolvere insieme i problemi); protagonismo incisivo; forma di governance intergenerazionale, che investe sulle competenze e sul lungo periodo; l’assunzione di responsabilità (come socio, socio lavoratore, amministratore, ecc.)”.

“La *sharing economy*, pur essendo un fenomeno di grande interesse, non appare come una alternativa al capitalismo, ammesso che qualcuno la stia cercando. Vero è, invece, che un’alternativa a certe derive del capitalismo almeno il mondo cooperativo lo cerca da quando è nato e continua con forme e con attenzione diverse – a cercarlo”.

“La *sharing economy*, infine, non è ancora totalmente assimilabile all’economia della condivisione, all’economia mutualistica e forse neppure all’economia della coesione. Perché manca quell’intenzionalità e quella capacità di creare ricchezza diffusa, misurabile, che probabilmente essa potrà produrre solo se riusciremo anche a farci accompagnare e ad accompagnarla”.

Misurare l'impatto sociale

Introduzione

Misurare l'impatto sociale è, come si è detto, un aspetto essenziale in questa recente forma di finanza che si regge su due pilastri: la *partnership* pubblico-privato e il beneficio concretamente realizzato. Occorre, pertanto, mirare a valutare in termini numerici riscontrabili non tanto la quantità di prestazioni erogate, ma i vantaggi recati alla collettività. A questo scopo è necessario sviluppare ulteriormente la cultura della rendicontazione, sia finanziaria, sia sociale. È con l'evoluzione di tale cultura che si misureranno le nuove generazioni di imprenditori sociali, per i quali l'individuazione di una *metrica di riferimento* è fondamentale. La metrica è così centrale perché attraverso di essa si possono fornire dati affidabili in grado di attrarre nuovi investitori e si può diffondere un approccio maggiormente orientato ai risultati (*outcome-oriented*). Fondato, dunque, sull'impatto sociale effettivamente creato.

La sfida è però quella di individuare sistemi di misurazione sempre più adeguati.

Nell'ambito della contabilizzazione sociale o di sostenibilità, esistono circa trecento *standard* internazionali con l'obiettivo di incoraggiare la gestione etica dell'impresa. Sono molte, infatti, le linee guida che stabiliscono una serie di principi per favorire tale processo. Mentre sono meno diffusi specifici *standard* contenenti indicatori in grado di sviluppare metriche di contabilizzazione dell'effettivo impatto dell'approccio socialmente responsabile dell'azienda.

Tra gli standard più diffusi a livello globale, ed in particolare nel settore bancario italiano e nella cooperazione di credito europea, vi è il *Global Reporting Initiative* (GRI), giunto nel maggio 2013 alla sua quarta versione (G4). Il GRI è un'organizzazione *non profit* che attualmente gestisce un *network* internazionale e che annovera tra i suoi esperti l'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo Economico (OCSE) e l'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO). Nella versione G4 è stata sviluppata una rendicontazione più stringente, che permette attraverso un sistema di misurazione maggiormente preciso, di quantificare le *performance* di sostenibilità dell'azienda. In passato la critica più frequente, rivolta a questo *standard*, coincideva con la sua "eccessiva" flessibilità e capacità di adattarsi

a diverse realtà aziendali, senza riuscire a dare una fotografica autentica delle *performance* di sostenibilità.

La questione di cosa e come misurare in questi casi è dunque di grande attualità.

Tanto più che la stesura del Bilancio di sostenibilità sta diventando argomento, per così dire, di “moda”. A partire da gennaio 2017, infatti, entra in vigore la Direttiva europea (Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE) relativa all’obbligo di rendicontazione extra finanziaria. Essa si applica obbligatoriamente alle imprese con almeno 500 dipendenti e ad imprese di interesse pubblico che superino determinati requisiti patrimoniali ed economici.

Al di là della nuova prospettiva diffusa dalla direttiva che tra breve verrà tradotta in una norma nazionale, l’approccio a questi temi è molto cambiato nel tempo. Ne è una prova l’attenzione rivolta all’individuazione di parametri alternativi per quantificare anche i risultati più tradizionali. Al riguardo è bene precisare che il tentativo di selezionare degli indicatori appropriati per misurare l’impatto sociale non è, in ordine di tempo, il primo esperimento di questo tipo. Da tempo molti esperti si stanno misurando con tali argomenti.

Tutti oggi, ad esempio, sono consapevoli dei limiti del Prodotto interno lordo (Pil), indicatore guida delle politiche economiche delle nazioni, che – è il suo paradosso – crescerebbe in caso di incidente ferroviario e, al contrario, crollerebbe se le malattie venissero debellate dalla società. Il Pil si afferma come indice dello sviluppo di un paese durante il secondo dopoguerra, periodo caratterizzato da una crescita economica senza precedenti che si traduceva in un aumento significativo degli *standard* di vita della popolazione: nell’era del consumo di massa, dopo le privazioni sofferte durante la guerra, l’accresciuta disponibilità di beni e servizi sembrava essere il traguardo di una vita felice, e il Pil simbolo e misura di un livello di benessere sempre maggiore. Ma il suo stesso “inventore”, Simon Kuznets (premio Nobel per l’economia nel 1971), mentre lo proponeva nel 1934 al congresso americano, già metteva in guardia sui suoi limiti: “Il benessere di una nazione [...] non può essere facilmente desunto da un indice del reddito nazionale”.

Con il tempo al Pil si sono affiancati altri indicatori, definiti per integrarne la lettura, oppure per cogliere quelle “dimensioni” che il Pil sacrifica, o ancora elaborati per enfatizzare determinati aspetti ritenuti importanti agli occhi dell’osservatore di turno.

È il caso, che ormai risale a un ventennio fa, dell’Indice di Sviluppo Umano (Isu) presentato da Amartya Sen (economista indiano, premio Nobel nel 1998) nell’ambito del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (l’Undp) al fine di rappresentare la multidimensionalità dello sviluppo, le tante facce dell’economia e della società

(che non possono non viaggiare sempre insieme). L'Isu combina un insieme di indicatori relativi al reddito, alla salute e all'educazione nella creazione di un indicatore composito ed è diventato uno dei più noti "antagonisti" del Pil.

Negli ultimi decenni, la strada aperta dall'Isu è stata seguita da numerosi esempi di statistiche alternative per la misurazione del benessere di una società:

- il *Gender equity index* (Gei, indice della parità di genere), sviluppato dalla rete internazionale *Social Watch* per rendere più visibile la disparità tra i sessi nei diversi paesi del mondo;
- il *Basic capabilities index* (Bci), un indicatore alternativo di povertà che considera la privazione non in termini esclusivamente monetari, bensì come mancanza di accesso ai servizi fondamentali per la sopravvivenza e la dignità della persona;
- il *Global peace index* (GPI), redatto nel 2007 dall'Istituto per l'Economia e la Pace in collaborazione con il settimanale *The Economist*, che mira a determinare il valore economico-sociale della pace in base ad un set di 24 indicatori;
- il *Footprint index* (o Impronta ecologica), un indicatore di sostenibilità ambientale che misura la domanda dell'umanità nei confronti della biosfera, confrontandola con la capacità rigenerativa del pianeta;
- l'*Happy planet index*, elaborato dalla *New Economics Foundation* combinando l'impatto ambientale con il benessere per misurare l'efficienza relativa con cui ciascun paese garantisce una vita lunga e felice.

In Italia la campagna "Sbilanciamoci!" (nata nel 1999 per promuovere, per usare le parole dei suoi promotori, "un'economia di giustizia e un nuovo modello di sviluppo fondato sui diritti, l'ambiente, la pace") calcola dal 2003 l'indice di Qualità regionale dello sviluppo (Quars), che individua e collega tra loro le componenti di uno sviluppo fondato sulla sostenibilità, l'equità, la solidarietà, attraverso oltre 40 indicatori suddivisi in 7 categorie, che concorrono a formare una classifica finale delle regioni e che spesso si discosta molto da quella basata sul Pil.

Oggi, anche a causa della crisi che ha scosso le economie mondiali e le relative culture economiche, il dibattito in materia di "nuovi indicatori sul benessere" ha subito un'accelerazione. Sono così nate iniziative prestigiose come il *Global Project Measuring the Progress of Societies* dell'Ocse, la conferenza *Beyond Gdp* tenutasi nel 2007 al Parlamento europeo, la commissione *Stiglitz-Sen-Fitoussi Measurement of Economic Performance and Social Progress* formata da cinque premi Nobel e numerosi altri accademici di fama internazionale. Inoltre, nell'agosto 2009, la Commissione europea ha illustrato cinque interventi chiave per integrare gli indicatori di progresso nei sistemi ufficiali di statistiche usati dalla politica.

Il dibattito si è allargato ulteriormente, registrando importanti contributi da personalità di altissimo livello, così come da organismi di grande reputazione e anche da

organi di informazione di indubbio prestigio: dal G20 all'ex primo ministro inglese David Cameron, dall'Aspen Institute all'ultimo presidente americano Barack Obama, dal *Corriere della Sera* al *New York Times*.

È lo stesso Rapporto della commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi a mettere in luce nel 2009 come si sarebbe potuto intervenire alla radice della crisi se si fosse prestata attenzione alla distribuzione del reddito, ai consumi delle famiglie, alla ricchezza, o anche a semplici aggregati macroeconomici già presenti in contabilità nazionale come il reddito disponibile delle famiglie. Questioni, è evidente, “non solo di statistica”. In particolare il Rapporto, formulato – è bene ribadirlo – da cinque premi Nobel e da altri studiosi, sposta l'asse della misurazione “*dalla produzione economica alla misurazione del benessere delle persone*”.

Qualche anno dopo, esattamente nel 2013, Eurostat (l'Istituto di statistica dell'Unione Europea) ha introdotto un modulo specifico sul benessere soggettivo nell'ambito dell'indagine delle condizioni di vita e nel 2015 ha pubblicato il primo Rapporto sulla qualità della vita in Europa.

In Italia, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Cnel) e l'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) hanno dato vita sul finire del 2010 ad una Commissione per la definizione di indicatori di benessere equo e sostenibile, ai cui lavori ha partecipato anche Federcasse.

Il Benessere Equo e Sostenibile (BES)

In 130 indicatori e 12 dimensioni (o domini) del benessere (salute, istruzione e formazione, lavoro e conciliazione tempi di vita, benessere economico, relazioni sociali, politica e istituzioni, sicurezza, benessere soggettivo, paesaggio e patrimonio culturale, ambiente, ricerca e innovazione, qualità dei servizi) il Benessere Equo e Sostenibile (BES) traccia un percorso di ricerca, risultato di un lavoro svolto tra il 2010 e il 2013, per misurare la multidimensionalità del benessere.

Attraverso un'ampia gamma di indicatori si analizzano e descrivono gli aspetti che concorrono a definire la qualità della vita dei cittadini.

Oltre agli esperti del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Cnel) e dell'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), la selezione dei temi rilevanti è avvenuta dal basso, arrivando dal confronto diretto con i cittadini. La finalità del BES è quella di raccontare il Paese da diverse prospettive e di creare una relazione diretta tra la produzione di dati e le scelte per il futuro, con l'obiettivo di indirizzare gli orientamenti politici.

Anche se il Benessere Equo e Sostenibile trae ispirazione dalle esperienze in-

ternazionali, l'originalità dell'iniziativa italiana sta, da un lato, nel rappresentare le molte facce del benessere in rapporto alla qualità della vita, dall'altro nel dare conto anche dell'equità e della sostenibilità dei livelli di benessere.

Il *framework* del BES si basa su due pilastri sostanziali: il benessere umano e il benessere dell'ecosistema. Il primo è visto come un equilibrio tra il benessere individuale e quello della collettività. Può essere considerato nel senso ad esso attribuito da Amartya Sen, ovvero come "gamma di opportunità disponibili per ogni individuo (salute, livello di competenze)". Il secondo, l'ecosistema, ha un solo dominio: quello delle condizioni ambientali. Le relazioni tra le due dimensioni sono molto importanti e il loro insieme, non ultima la dimensione intergenerazionale, definiscono il benessere equo e sostenibile.

Punto di partenza del percorso è stata un'ampia indagine multiscopo sugli aspetti della vita quotidiana. Con il coinvolgimento di un campione di 45 mila persone dai 14 anni in su. I risultati della ricerca sono stati sottoposti ad un'accurata analisi da parte di un Comitato di indirizzo cui hanno preso parte esperti dell'Istat, del Cnel e rappresentanti della società civile (Wwf, Italia Nostra, Legambiente, Sbilanciamoci!, associazioni dei consumatori, consulte femminili regionali).

Il *framework* include due gruppi di domini: quelli che hanno impatto diretto sul benessere umano ed ambientale e quelli che misurano gli elementi che agiscono sul miglioramento del benessere della collettività e dell'ambiente. Gli indicatori che rientrano nella prima tipologia sono gli *outcome* riconosciuti da un grande consenso di livello internazionale. I domini di *outcome* sono 9 (salute, istruzione e formazione, lavoro e conciliazione, benessere economico, relazioni sociali, sicurezza, benessere soggettivo, ambiente e paesaggio e patrimonio culturale), quelli di contesto sono 3 (politica e istituzioni, ricerca e innovazione e qualità dei servizi).

Partendo dai 12 domini gli esperti hanno individuato gli indicatori con cui misurare il benessere di ogni dimensione. Sebbene le esperienze internazionali siano state un costante punto di riferimento, il BES non si è posto obiettivi di confrontabilità. L'iniziativa italiana, infatti, è espressione delle specificità proprie del Paese.

Gli sviluppi del BES mirano a misurare il benessere nelle città e nei territori. Ne sono un esempio due declinazioni dell'indice: UrBes e BES delle province, realizzati in collaborazione con le istituzioni locali. Dal punto di vista metodologico, l'altro canale evolutivo è quello della sostenibilità futura (economica, sociale, ambientale e di *governance*).

La parte centrale del lavoro di misurazione è rappresentata, ovviamente, dalle dimensioni. Come accennato, si tratta delle 12 aree tematiche individuate dopo un lungo lavoro di confronto tra i membri del Comitato e le esperienze internazionali. Ad aprire il *set* di indicatori è l'ambito della **salute**. Area tematica essenziale del

benessere individuale che ricade in maniera profonda su tutti gli aspetti della vita delle persone. Può modificare le condizioni di vita e vincolare i comportamenti, le relazioni sociali, le opportunità e le prospettive dei singoli; spesso, anche all'interno della sfera familiare.

Istruzione e la formazione compongono l'area in cui si quantifica quanto i percorsi formativi incidano sulla conoscenza delle persone, sulle abilità e sulle competenze necessarie ad interagire con la società e l'economia del Paese. In questo ambito, si cerca di comprendere come livelli di competenza più elevati possano dare un apporto positivo anche sulla salute, sulla partecipazione sociale e sulla soddisfazione personale.

Un altro aspetto essenziale valutato dal *set* di indicatori selezionati, riguarda il **lavoro e la conciliazione dei tempi di vita**. La piena e buona occupazione è uno dei parametri fondamentali della stabilità economica, della coesione sociale e della qualità della vita. In questo dominio si misura non solo la partecipazione al mercato del lavoro, ma anche la qualità del lavoro. Tale analisi viene messa in relazione alla stabilità dell'occupazione, al reddito, alle competenze, alla conciliazione degli orari tra tempi di impiego, personali e familiari, alla sicurezza del e nel lavoro, alla partecipazione dei dipendenti alla vita dell'impresa/ente/amministrazione, alla soddisfazione del lavoratore.

Un altro dominio ancora è quello del **benessere economico**, che può definirsi come il modo in cui una persona raggiunge uno specifico *standard* di vita. Per indagare, o meglio quantificare, i temi contenuti in questa area di analisi bisogna considerare il reddito, la ricchezza, la capacità di consumo, ma anche alcune dimensioni di benessere materiale che tali strumenti permettono di acquisire (condizioni abitative, possesso di beni durevoli, ecc.).

La ricerca del BES include anche l'area delle **relazioni sociali**. La rete sociale nella quale si muove l'individuo, infatti, influisce sul suo benessere psicofisico e può anche offrire opportunità per rinforzare gli esiti che derivano dal capitale umano e sociale.

Non meno rilevante, ai fini dell'analisi, è la **sicurezza**. La possibilità, quindi, che ha una persona di essere vittima di un crimine. Ne può scaturire un danno economico, ma anche fisico con relative conseguenze. Inoltre, spesso la criminalità può minare l'esistenza di una persona facendola sentire più vulnerabile. Ciò incide sulla qualità della vita individuale – limitando ad esempio la libertà personale – su quella della collettività e sull'incremento della crescita economica del territorio.

Anche il **benessere soggettivo** rientra nelle aree tematiche dell'indagine sul benessere. La percezione soggettiva, infatti, è un altro aspetto che integra il dato oggettivo.

Il Paesaggio e patrimonio culturale sono un altro campo della ricerca che in Italia acquisiscono un valore talmente rilevante da non poter fuggire allo studio sul benessere. Del resto, sono aspetti salvaguardati anche dalla Costituzione. All'articolo 9, infatti, si legge: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

Un'altra sfera esplorata è quella dell'**ambiente**. È sempre più evidente come il benessere dei cittadini sia direttamente legato al "contesto" di vita legato alle dinamiche naturali che si ripercuote sulla produzione e sull'economia, ma anche sul piacere che la natura stessa può dare.

Anche la **politica** e le **istituzioni** incidono in modo determinante sulla qualità della vita dei cittadini. Una società coesa è il risultato di un buon livello di partecipazione democratica, che concorre a formare il processo decisionale. Perciò sono fondamentali in questo caso la fiducia nelle istituzioni e la trasparenza nella gestione della cosa pubblica. Tutto questo si riflette direttamente sul livello di funzionamento dei servizi pubblici, sulla riduzione di fenomeni legati alla corruzione e alla cattiva gestione dei fondi pubblici.

Ricerca e innovazione sono stati indicati come primo dei tre *driver* del benessere. Incidono, infatti, sullo sviluppo sostenibile e durevole. Sono importanti soprattutto in un contesto, come quello italiano, ancora fortemente in ritardo e in attesa di un grande rinnovamento.

Ultima, ma non meno importante, è l'area relativa alla **qualità dei servizi**. L'accessibilità, la diffusione delle infrastrutture, il loro accesso incidono anch'esse notevolmente sul benessere di un individuo.

Se si sono fornite informazioni sulla misurazione del benessere è perché essa offre spunti di riflessione e di approfondimento anche alla ricerca di una metrica specifica per la misurazione dell'impatto sociale, così determinante nella diffusione di strumenti finanziari descritti in questo Quaderno.

Peraltro, il 22 giugno 2016 la Camera dei Deputati ha approvato una modifica alla legge di bilancio, che ha introdotto il BES nel ciclo della programmazione economica. In questo modo verranno allegati, al Documento di economia e finanza predisposto (DEF) dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre ai tradizionali parametri economici anche alcuni indicatori di benessere equo e sostenibile. Il DEF viene, dunque, ampliato nel suo contenuto con l'inserimento di alcuni indicatori del BES, sull'evoluzione dei quali si dovrà riferire entro il 15 febbraio di ogni anno alle Camere, a questo scopo verrà selezionato un comitato *ad hoc*. Si tratta di un'evoluzione di grande importanza per la pianificazione delle politiche da adottare a beneficio della collettività, che va sicuramente oltre il Pil.

Tornando al tema delle metriche, occorre segnalare anche altre esperienze di misurazione dell'impatto piuttosto rilevanti. Tra di esse si annovera il Ritorno Sociale sull'investimento (in inglese *Social return on investment-SROI*).

Il Ritorno Sociale sull'Investimento (Social Return on Investment-SROI)

La contabilizzazione del valore sociale, creato da un progetto sostenuto da strumenti della finanza d'impatto, è un'operazione indispensabile per la natura stessa di questo tipo di investimento. È proprio il legame tra obiettivi di impatto conseguiti e remunerazione del capitale investito a rendere la misurazione indispensabile.

Si pensi – solo per fare riferimento ad uno strumento già illustrato – al *social impact bond*. Esso è costruito su un modello in cui l'investitore privato finanzia l'iniziativa imprenditoriale e riceve in cambio la sua remunerazione. Questo è in sintonia con la definizione di *social impact investment*.

Con la ricerca di metriche di contabilizzazione dell'impatto si stanno cercando metodi di misurazione adeguati ad eseguire tali rilevazioni. Nelle pagine precedenti si è fatto cenno alla vasta letteratura nazionale ed internazionale sui temi della rendicontazione, facendo riferimento anche a quella sociale o di sostenibilità, che rappresenta un primo tentativo di dare conto anche della dimensione extra finanziaria. A questo proposito va ricordato che tale tipo di rendicontazione in Italia è per lo più volontaria. Fanno eccezione le imprese sociali (regolate dal Decreto Legislativo n.155/2006), le Fondazioni bancarie, che sono obbligate a produrre un bilancio che rendiconti dati finanziari e informazioni legate al bilancio di missione. Comunque, nella maggior parte dei casi, questo tipo di bilancio resta affidato all'azione volontaria. Tale panorama – come ricordato – varierà in parte con la trasposizione nella legislazione italiana della Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE.

Nella cooperazione di credito si sta diffondendo sempre più la tendenza a redigere un **bilancio di sostenibilità** specifico, oppure un bilancio integrato (facendo riferimento al *framework* dell'*International Integrating Reporting Council-IIRC*). In Italia i primi bilanci integrati realizzati sono quelli della BCC di San Marzano e della BCC di Treviglio, a seguire vi è il rendiconto integrato del Credito Valtellinese.

Ad ogni modo, sebbene la ricerca di metriche specifiche dell'impatto sociale sia ancora scarsamente sviluppata sia a livello nazionale che internazionale, vi sono dei modelli ai quali rivolgersi con interesse.

Ne è un esempio il Ritorno Sociale sull'Investimento. Tale lavoro è il risultato di

un programma triennale sulla misurazione del valore sociale sostenuto, nel 2008, dall'Ufficio del Terzo Settore della Gran Bretagna. Lo SROI è frutto delle attività portate avanti da numerose organizzazioni: *SROI network*, *Nef (New Economic Foundation)*, *Charities Evaluation Services*, *National for Voluntary Organizations* e *New Philanthropy Capital*. A questa rete ha preso parte anche il Governo scozzese con la realizzazione di una base dati che racchiude indicatori per l'analisi SROI.

Il Ritorno Sociale sull'Investimento mira a spiegare il cambiamento creato, quantificando gli *outcome* sociali, ambientali ed economici realizzati, rappresentandoli con valori monetari. In questo modo si possono calcolare benefici e costi dell'impatto sociale.

Lo SROI è un metodo tarato al fine di rilevare i cambiamenti prodotti specificatamente da persone o da organizzazioni. Si distinguono due diversi tipi di SROI. Uno valutativo, condotto per quantificare gli *outcome* realizzati. L'altro è un approccio previsionale volto a prevedere quanto valore sociale viene creato se vengono raggiunti gli *outcome* desiderati.

La metodologia del Ritorno Sociale sull'Investimento si origina dalla rendicontazione sociale, dall'analisi costi/benefici e fa riferimento a sette principi:

- coinvolgere gli *stakeholder* (portatori di interesse);
- comprendere il cambiamento;
- valutare ciò che conta;
- includere solo ciò che è materiale;
- non sovrastimare;
- essere trasparenti;
- verificare il risultato¹.

Il Ritorno Sociale sull'Investimento è un metodo molto concreto, lo si può intuire anche dai principi che lo ispirano, ma a renderlo tale è una metodologia ben definita. Esso, infatti, in sei fasi perimetra il campo di analisi e individua gli *stakeholder*, mappa gli *outcome*, poi li mostra e attribuisce loro un valore, definisce l'impatto, calcola lo SROI e infine rende conto ai portatori di interesse dei risultati conseguiti.

Con lo SROI il tentativo di quantificare il valore sociale si è tradotto in un percorso che ha l'obiettivo di quantificare e qualificare l'impatto sociale, ma anche economico ed ambientale, di una iniziativa. Ad ogni modo la ricerca in questo campo è ancora molto vivace.

Ne è una prova la fondazione, nel dicembre del 2015, di *Social Value Italia*. Essa è un'associazione che ha la finalità di promuovere la diffusione della cultura di valutazione d'impatto del Terzo settore, dei privati e della Pubblica Amministrazione.

¹ Guida al Ritorno Sociale sull'Investimento, SROI, 2009.

L'associazione è affiliata a *Social Value International*, il più importante *network* internazionale sulla misurazione dell'impatto sociale, nato dalla fusione tra lo SROI *Network* e *Social Impact Analysis Information*.

L'associazione Social Value Italia

Da tempo anche in Italia era maturo il dibattito circa la costituzione di un'associazione che si occupasse della misurazione del valore sociale. Fino a qualche anno fa, infatti, esistevano a livello internazionale due organizzazioni: lo SROI *Network* e la *Social Impact Analysts Association*. Nel 2014 a Milano, presso l'Università Cattolica, si è tenuta la conferenza organizzata dallo SROI *Network* e in quell'occasione sono state poste le basi per la nascita di una associazione italiana.

Social Value Italia è nata dunque con l'obiettivo di creare un luogo riconosciuto di confronto e di progettazione attorno ai temi della misurazione dell'impatto sociale. La finalità è principalmente quella di "promuovere la diffusione di una cultura della valutazione d'impatto sociale nella *governance* e nel funzionamento di organizzazioni pubbliche e private e di favorirne l'applicazione attraverso strategie, approcci e pratiche coerenti".

Per l'associazione, è fondamentale aprire la discussione e la ricerca ad ambiti professionali e di ricerca multidisciplinari. L'approccio ricorda molto quello adottato dal BES, volto anche esso ad ampliare il più possibile, con contaminazioni e condivisioni, metodi diversi.

Il presupposto dal quale sono state avviate le attività di *Social Value* Italia partono dalla consapevolezza che il valore economico è solo un aspetto del valore complessivo generato da un'organizzazione, e ciò soprattutto quando lo scopo primario non è produrre valore economico.

Peraltro, per il futuro è possibile prevedere un incremento della domanda di *accountability*, del bisogno cioè di essere chiamati a rispondere delle proprie azioni. Si sta rafforzando dunque la tendenza ad andare oltre le dichiarazioni. I mezzi sono sempre più scarsi e questo pone la necessità di documentare e rendicontare le risorse rese disponibili ai donatori, ai finanziatori e agli investitori sociali. Non basta dichiararsi imprese *non profit* o appartenenti al Terzo settore per fare eccezione a questo bisogno di informazioni, finanziarie ed extra finanziarie. A maggior ragione tale approccio coinvolge anche le imprese *profit*, che devono dare conto ai propri *stakeholder* del valore sociale creato.

La prospettiva, dunque, è cambiata. Soprattutto a causa della riduzione delle risorse, che impone una gestione sempre più responsabile ed avveduta in ambito privato e in quello pubblico.

Ed è proprio da questo nuovo approccio che è partita l'associazione, che è stata presentata ufficialmente in un evento svoltosi a Roma il 19 luglio 2016.

Il Credito Cooperativo condivide l'orientamento dell'associazione e gli approcci del BES e dello SROI. E lo fa da tempo, tanto che le BCC con la Metrica Mutualistica hanno sviluppato un percorso, lungo oltre dieci anni, per costruire diversi *set* di indicatori volti a misurare la “differenza” della cooperazione di credito rispetto alle altre banche. O meglio le peculiarità mutualistiche delle BCC.

La metrica Mutualistica delle Banche di Credito Cooperativo

La Metrica Mutualistica è il progetto con il quale si misura l'andamento della Banca di Credito Cooperativo rispetto a tutte le sue “dimensioni”: bancaria, cooperativa e mutualistica, territoriale e di “rete”. Ciò è reso possibile da indicatori distintivi.

Il processo di identificazione dei nuovi indicatori è partito nel 2003. Allora venne sviluppato e calcolato il valore aggiunto globale lordo stimato, frutto dell'azione quotidiana di una “banca di comunità”. La finalità del parametro è quella di calcolare il risparmio di costo e il maggior rendimento di cui si avvale il socio che intrattenga con la propria BCC dei rapporti bancari attivi e passivi (distinguendo il socio-azionista dal socio-cliente). Il valore aggiunto globale lordo stimato è calcolato, infatti, come la somma tra il valore aggiunto lordo effettivo, risultante dalla contabilità ordinaria, e un valore determinato come differenza tra il margine di interesse effettivo derivante dall'attività con i soci e il margine di interesse stimato verso i soci, nell'ipotesi di differenze tra i tassi applicati ai soci e ai non soci.

Nel 2007 è stato poi introdotto il dato del *cost income ratio* rettificato. Si tratta di un indicatore di efficienza, che tiene conto delle finalità d'impresa delle cooperative mutualistiche e, pertanto, valorizza i maggiori costi operativi che sostiene la BCC o i ricavi cui essa rinuncia per il perseguimento della missione aziendale definita nell'articolo 2 dello Statuto tipo.

Negli anni in cui Federcasse ha lavorato alla stesura della rendicontazione sociale del Credito Cooperativo e del suo *framework* – le linee guida che annualmente vengono messe a disposizione delle Federazioni Locali e delle BCC per facilitare la redazione dei rispettivi Bilanci di Coerenza – ci si è resi conto che gli standard internazionali usati nelle rendicontazioni non finanziarie (*GRI-G4 Global Reporting Initiative, Accountabilty 1000, Stakeholder Engagement*) facevano riferimento quasi esclusivo alle banche commerciali. È nata, anche da questa constatazione, l'idea di

scegliere degli indicatori specifici che potessero misurare meglio gli effetti delle caratteristiche mutualistiche e cooperative.

Alla realizzazione del progetto della Metrica hanno dato il loro apporto numerosi contributi interni ed esterni. In particolare Sef Consulting, oggi Accademia BCC (l'ente di formazione del Credito Cooperativo), ha veicolato all'interno della "metrica" i risultati del Progetto *CoopermiCo*. Sono stati rilevanti anche gli spunti offerti dagli uffici della Vigilanza Cooperativa, dell'Ufficio Studi e del Fondo di Garanzia Istituzionale. Tra le collaborazioni esterne più interessanti i suggerimenti e le osservazioni di Leonardo Becchetti e Pasquale Lucio Scandizzo dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e del loro team di ricercatori.

Infine, l'Istat, allora presieduta da Enrico Giovannini, ha consentito ad alcuni suoi collaboratori di confrontarsi con il gruppo di lavoro di Federcasse. Il loro ausilio è stato determinante per dare maggiore qualità e robustezza alla metodologia adottata e alle ipotesi di lavoro seguite anche nella stesura del Manuale, intitolato *Misurare la differenza. La Metrica mutualistica della BCC*, edito da Ecrà nel 2011.

Obiettivi della Metrica Mutualistica

- Primo obiettivo della Metrica Mutualistica è quello di dotarsi di un "cruscotto" di gestione adeguato alla natura e alle pratiche delle BCC. Perché solo ciò che si misura si può confrontare (con se stessi, nel tempo per analizzare le tendenze evolutive, con il "gruppo dei pari" in termini di *benchmarking*) e, di conseguenza, si può migliorare.
- Guardare ai risultati di lungo termine (tema statutario della sostenibilità, art. 2 dello Statuto). Per questo va analizzata la capacità delle banche di produrre valore sociale, economico, ambientale per i loro territori. I risultati, infatti, puntuali e di breve termine possono indurre in errore, ad esempio a non valutare che talune componenti positive di reddito celano, in realtà, diminuzioni di *asset* intangibili quali la reputazione, il clima aziendale, il *know how* e l'avviamento.
- Coltivare e rafforzare l'identità mutualistica, il connotato cooperativo delle Banche di Credito Cooperativo per misurare, conoscere ed evidenziare come i principi statutari ed i valori scritti nella Carta dei Valori (un documento, varato nel dicembre 1999 che contiene i principi fondamentali della cooperazione di credito) possano diventare opzioni strategiche e scelte operative.
- Spiegare, rendere manifesta all'esterno la "differenza". Per legittimarla, per difenderla, per accreditarne modalità e specificità agli occhi dell'opinione pubblica, delle istituzioni, dei *policy-maker*. Coltivare e praticare la misurazione della differenza renderà più efficace illustrarla (e rivendicarla) nei tanti momenti di

dibattito pubblico in cui ciò si rivela necessario. Sarà anche un efficace via per contagiare con la pratica cooperativa chi approccia l'economia in chiave più tradizionale.

Indicatori e variabili per un benchmark comune

Le **173 variabili e i 131 indicatori** che compongono la Metrica Mutualistica del Credito Cooperativo si suddividono – coerentemente con il quadro teorico che ha contribuito ad individuarli – nei seguenti gruppi tematici:

- **Democrazia interna**, che si concentra sull'andamento dei processi di partecipazione e decisione interni alla banca.
- **Formazione e lavoro**, che guarda alle politiche e alle prassi della BCC rispetto alla gestione del personale, all'offerta formativa (anche per amministratori), ai percorsi di carriera.
- **Impatto ambientale**, che individua alcune principali aree in cui la banca può ottimizzare il proprio impatto ambientale e condurre delle politiche lungimiranti rispetto all'ambiente e all'efficienza dei processi produttivi.
- **Mutualità interna**, che mira ad analizzare l'effettività del rapporto mutualistico interno alla BCC, con riferimento sia agli obblighi formali sia a quelli sostanziali.
- **Mutualità di sistema**, che indaga quanto la singola banca fa sua e agisce in una logica di sistema, applicando una mutualità tra BCC così come al suo interno la applica tra i soci.
- **Operatività bancaria**, che si concentra sugli aspetti più tipici dell'attività bancaria, anche se con attenzione costante alla specificità dell'essere cooperativa.
- **Pari opportunità e giovani**, che raggruppa gli indicatori relativi alle politiche e alle prassi per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, alle opportunità di genere e a quelle per i giovani.
- **Prossimità territoriale**, che pone l'accento sull'essere "banca del territorio", con indicatori che misurano la concreta realizzazione di tale assunto.
- **Sviluppo locale**, che guarda alla capacità della banca di essere attore dello sviluppo economico, con riferimento ai diversi segmenti di clientela e base produttiva.

Immissione dei dati

Delle 173 variabili complessive, alcune sono recuperate in modo automatico dalle banche dati centrali (flusso BASTRA di Banca d'Italia, Annuario ECRA, ecc.), altre

sono recuperate dagli archivi per le banche con sistema Phoenix e altre ancora con quello di BCC Sistemi Informatici. Resta pertanto un numero di variabili tra 79 e 110 che la BCC può inserire manualmente nel flusso di dati, al fine di rendere il più possibile completo il proprio Report Metrica Mutualistica. Ma è bene considerare che le elaborazioni sono garantite anche con un numero minimo di 21 variabili inserite.

Tale attività di *data-entry* può avvenire attraverso le piattaforme di contabilità denominate Probil e Globabil, all'interno delle quali è stato predisposto un apposito modulo dedicato alla Metrica.

I dati così immessi, successivamente all'invio a Federcasse, vengono elaborati, sottoposti al controllo di qualità ed estratti per la realizzazione del Report Metrica Mutualistica della BCC, che calcola gli indicatori, ne riporta i valori e li confronta con i seguenti quattro *benchmark*: media di Federazione locale di appartenenza, media di macro-area geografica di localizzazione, media del quartile (il 25 per cento della distribuzione) di BCC cui appartiene la banca per dimensioni di attivo di bilancio, media del quartile per numero dei soci.

Tutti gli indicatori sono classificati all'interno delle nove aree tematiche prima ricordate.

Dalla Metrica Mutualistica al Bilancio di Coerenza della BCC

Tutti i dati contenuti nel Report Metrica Mutualistica sono stati utilizzati nella predisposizione dello Schema dei nuovi *Bilanci di Coerenza* della BCC.

Il *Bilancio di Coerenza* diviene così una “narrazione”, una lettura guidata dei tanti numeri e valori contenuti nel Report di Metrica Mutualistica, destinata ai soci e agli altri *stakeholder* della banca. Il *Bilancio di Coerenza* è costituito da tre parti:

- una sezione introduttiva, che comprende la presentazione a firma del presidente e la nota metodologica;
- una sezione di aggiornamenti, con l'andamento generale del Credito Cooperativo, che riprende anche alcuni spunti dal Bilancio di Coerenza aggregato;
- una terza sezione, interamente dedicata alla BCC, la cui ripartizione in paragrafi segue e adatta al Credito Cooperativo lo schema del *Global Reporting Initiative* (GRI) in materia di Bilancio sociale.

Al fine di semplificare al massimo la produzione del *Bilancio di Coerenza*, sono stati predisposti dei file già impostati nei contenuti, collegati tra loro, e che con pochi passaggi consentono alla BCC di avere un documento pronto per andare in stampa. Ovviamente la banca sarà libera di arricchire, integrare, migliorare il documento in ogni sua componente, di contenuto o grafica.

Versione europea del progetto "Indicatori Cooperativi"

Del progetto Metrica Mutualistica esiste una versione europea, promossa **dall'Associazione Europea delle Banche Cooperative (EACB)** con la finalità di selezionare indicatori cooperativi per quantificare e qualificare meglio le peculiarità delle cooperative di credito di tutto il continente. La prospettiva, in questo caso, è di arrivare presto alla costruzione di un *benchmark* europeo. Federcasse segue con particolare attenzione anche questi lavori. Perché l'Unione Bancaria Europea è una realtà. E anche a Bruxelles e a Francoforte andrà illustrata e dimostrata la differenza delle BCC. Per saperne di più sui progetti della cooperazione di credito europea si veda il sito: www.eacb.coop.

Ad ogni modo per tornare – in chiusura – al tema della misurazione dell'impatto, vi è da precisare che per consentire una crescita degli strumenti di *impact investing* è fondamentale il sostegno della politica, affinché promuova ed incentivi questo settore. Inoltre, per il vero e proprio decollo di un ecosistema di *impact investor* è necessaria una maggiore trasparenza e affidabilità nella misurazione dell'impatto sociale. Ad oggi l'eterogeneità dei sistemi di misurazione e la mancanza di uno *standard* di riferimento, rischiano di indebolire la reputazione e rendere opinabile l'impatto, che è la chiave di questo tipo di investimento.



Bibliografia

- Bagnoli L. (a cura di), *La funzione sociale della cooperazione*, Carocci editore, 2010.
- Bernardi A., Treu T., Tridico P., *Lavoro e impresa cooperativa in Italia*, Passigli Editori, 2011.
- Bertarini B., *La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit*, Quotidiano Diritto e Giustizia, Giuffrè Editore, marzo 2016.
- Borzaga C., Ianes A., *L'economia della solidarietà*, Donzelli Editore, 2006.
- Bruni L., *Le prime radici. La via italiana alla cooperazione e al mercato*, Il Margine, 2012.
- Cassa Depositi e Prestiti, *Social Housing Il mercato immobiliare in Italia: focus sull'edilizia sociale*, Edizione 2014.
- Castellani G., De Rossi D., Rampa A. *Le società benefit. La nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility con Commitment*, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, maggio 2016.
- Commissione Europea, *A European agenda for the collaborative economy*, giugno 2016.
- Commissione Europea, *Iniziativa per l'imprenditoria sociale. Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale*, Comunicazione del 25 ottobre 2011.
- Dal Maso D.- Fiorentini G. (a cura di), *Valore a lungo termine*, Egea Editore, 2013.
- De Matteis M., Del Brocco B., Figliola ., *Rigenerare la città: il Social Housing come opportunità di rinnovo urbano e sociale*, Università Iuav di Venezia, 1° edizione Novembre 2014.
- Filotto U. (a cura di), *Peer-to-peer lending: mito o realtà?*, Bancaria Editrice, 2016.
- Fondazione Unipolis, *Dalla Sharing Economy all'Economia Collaborativa. L'impat-*

- to e le opportunità per il mondo cooperativo, I Quaderni di Unipolis, ottobre 2015.
- Caroli M. G., *Modelli ed esperienze di innovazione sociale in Italia*, Franco Angeli, 2015.
- Collaboriamo.org con il supporto di Phd Italia, *Sharing economy: la mappatura delle piattaforme italiane 2015*.
- Comito V., *La sharing economy. Dai rischi incombenti alle opportunità possibili*, Ediesse, settembre 2016.
- European SRI Study*, Eurosif, 2016.
- Gonnella C., Messina A. (a cura di), *Misurare la differenza. La metrica mutualistica delle BCC*, Ecra, 2011.
- Guida al Ritorno Sociale sull'Investimento, SROI, *The Sroi Network-Accounting for Value*, Human Foundation, 2012.
- Istituto Nazionale di Statistica (Istat), *Il Benessere Equo e Sostenibile in Italia*, Rapporto 2015.
- Lodi Rizzini C., "Il Social Housing e i nuovi bisogni abitati" tratto dal *Primo rapporto sul secondo welfare in Italia*. Edizione 2013.
- Messina A., *Fare il microcredito. Manuale per l'operatore*, Bancaria Editrice, 2015.
- Parlamento Europeo, *The Cost of NonEurope in the Sharing Economy. Economic, Social and Legal Challenges and Opportunities*, gennaio 2016.
- Quaderno Sodalitas, *Introduzione alla finanza sociale*, Fatti&Effetti, 2015.
- Rapporto italiano della Social Impact Investment Task Force, istituita in ambito G8, *La finanza che include: gli investimenti ad impatto sociale per una nuova economia*, Ecra, 2015.
- Tabarro C., *Dalla società del rischio all'economia civile*, Pardes Edizioni, 2010.
- Zamagni S., Zamagni V., *La cooperazione*, Il Mulino, 2008.

Sitografia

www.abi.it
www.bancaditalia.it
www.bcorporation.net/
www.cdprisgr.it
www.cnel.it
www.consob.it
www.dt.tesoro.it
www.each.coop
www.finanzasostenibile.it
www.fondohsitaliacentrale.it
www.forumterzosettore.it
www.housingeurope.eu/
www.humanfoundation.it
www.istat.it
www.lastampa.it
www.mit.gov.it
www.notariato.it
www.rivistaimpresasociale.it
www.sharingitalia.it/
www.secondowelfare.it/
www.socialvalueitalia.it
www.societabenefit.net/
www.vita.it
www.wired.it



Alcuni richiami normativi

Legge 6 giugno 2016, n. 106 *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*. (G.U. del 18.06.2016).

Camera dei Deputati, *Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione*, Proposta di legge n.3564

Legge n. 208/2015, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*

Disegno di legge n. 1882, *Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune*

Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE

Decreto Ministeriale 17 ottobre 2014 n. 176 *Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*. (G.U. 1° dicembre 2014, n. 279)



© Ecra Srl
Edizioni del Credito Cooperativo

Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
Tel. 06.72079191 - Fax 06.72079190
www.ecra.it
info@ecra.bcc.it

Finito di stampare nel mese di gennaio 2016
da Cisera Spa - Villanova del Ghebbo (RO)